



MOGC EX D. LGS. 231/2001
AMG ENERGIA SPA

	Livello Documento Modello	Codice Doc	MOGC
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Revisione	03

Sommario

PREMESSA.....	4
1. AMG ENERGIA SPA: CENNI STORICI E STRUTTURA.....	5
1.1 Governance e assetto organizzativo	7
1.2 Sistema di Controllo Interno	10
2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E NUOVI REATI PRESUPPOSTO	11
3. IL MODELLO. FINALITÀ E SCOPO.....	20
3.1 Struttura del Modello.....	21
3.2 Comunicazione, diffusione del Modello e formazione/informazione	22
3.3 Elenco dei reati.....	24
3.4 Sanzioni e misure cautelari	24
3.5 Codice Etico.....	26
3.6 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie	26
3.7 Il sistema sanzionatorio	26
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.1 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza	28
4.2 Flussi informativi e segnalazioni all’ODV.....	29
5. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI POSSIBILI ILLECITI (WHISTLEBLOWING).....	35
5.1 Le tutele previste per coloro che segnalano illeciti sul posto di lavoro	35
5.2 Ambito di applicazione.....	35
5.3 Ambito di applicazione soggettivo (art. 3)	36
5.4 Il canale interno di segnalazione	37
5.5 Processo di segnalazione	37
5.5.1 Come presentare le segnalazioni	38
5.6 Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche	40
5.7 Formazione.....	41
5.8 Privacy e riservatezza	41
6. PRINCIPI DI CONTROLLO	46
7. ANALISI DEI RISCHI DELL’ODV.....	47
7.1 Reporting.....	47
7.2 Segnalazioni ufficiose.....	47
7.3 Segnalazioni ufficiali.....	48
8. RAPPRESENTANZA DELL’ENTE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL DIFENSORE AI SENSI DELL’ART. 39 DEL D LGS. 231/01	49
9. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI	51
9.1 Criteri per la rilevazione del rischio.....	51
9.2 Mappatura dei rischi	51
9.3 Metodologia di valutazione	52
9.4 Valutazione del rischio	54
9.5 Determinazione della magnitudo	54
9.6 Determinazione del rischio assoluto.....	69
9.7 Determinazione dell’esposizione	71
9.8 Determinazione del rischio attuale.....	72
9.9 Mitigazione del rischio e valutazione del rischio residuo	72
9.10 Aggiornamento dell’analisi del rischio	74

Approvato	Con delibera n. 20 del CDA del 06/03/2026
------------------	--

Revisione	Data	Descrizione
00	Aprile 2009	Prima Edizione
01	Gennaio 2019	Nuova edizione del Modello con aggiornamenti legislativi e integrazione con il PTCT
02	Gennaio 2020	Aggiornamento in tema di prevenzione della corruzione, aggiornamento dei processi, aggiornamento dei ruoli e aggiornamento misure di prevenzione
03	Febbraio 2026	Aggiornamento Parte Generale del modello alle nuove modifiche legislative; Redazione di nuovi protocolli di Parte Speciale, aggiornamento della valutazione dei rischi.



PREMESSA

Il decreto Legislativo 231/01 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” introduce una responsabilità degli enti da illecito amministrativo in relazione ad alcuni reati presupposto commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi. Il citato decreto ha subito nel corso degli anni molteplici modifiche che hanno riguardato l’integrazione nella disciplina di diverse tipologie di reati.

Il presente documento costituisce Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, di seguito denominato Modello, adottato dall’Azienda AMG Energia Spa con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Il Modello è così articolato: una parte generale, allegati e protocolli.

Nella parte generale, oltre la descrizione della struttura organizzativa della AMG Energia Spa, vengono descritti il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e le successive modificazioni del decreto intercorse negli ultimi anni) e la metodologia di valutazione di rischio-reato.

Costituiscono, inoltre, parte integrante del Modello i seguenti allegati e protocolli:

Allegato 1: Catalogo degli Illeciti Amministrativi,

Allegato 2: Mappatura dei reati e delle attività sensibili;

Allegato 3: Analisi dei rischi.

Allegato 4: Organigramma e Funzionigramma

Protocolli:

PROTOCOLLO PA - reati contro la Pubblica Amministrazione;

PROTOCOLLO INF - reati informatici e trattamento illecito dei dati;

PROTOCOLLO FMS- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento;

PROTOCOLLO ICM- reati contro l’industria e il commercio;

PROTOCOLLO SOC - reati societari;

PROTOCOLLO RIC- reati di ricettazione e riciclaggio;

PROTOCOLLO SIC - reati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

PROTOCOLLO APC - reati ambientali, contro il patrimonio culturale, riciclaggio e devastazione;

PROTOCOLLO LPI - reati di impiego di cittadini di paesi terzi, di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e contro la personalità individuale;

PROTOCOLLO TRIB –reati tributari;

PROTOCOLLO CRI – reati di criminalità organizzata.

Codice Etico;

Sistema Sanzionatorio.

1. AMG ENERGIA SPA: CENNI STORICI E STRUTTURA

AMG ENERGIA SPA (di seguito anche denominata “Società”) è una società per azioni partecipata dal Comune di Palermo che opera nel campo dei servizi pubblici locali, dalla tradizionale distribuzione di metano, alla gestione della pubblica illuminazione, a servizi più avanzati (es. servizio “energia”).

Tra la Società e il Comune di Palermo intercorrono rapporti regolati da un contratto di servizio, sottoscritto il 22/07/2024 (e successivamente modificato e integrato), il quale fissa gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, costituendo pertanto lo strumento di riferimento per la tipologia delle prestazioni e per le relative modalità di espletamento.

L'oggetto del contratto si articola nei seguenti punti:

- a) La gestione degli impianti illuminazione pubblica come meglio descritta dall'art. 7 del Contratto di servizio;
- b) La gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici presenti all'interno degli immobili di proprietà e/o di pertinenza del Comune di Palermo, come meglio descritte all'art. 11 del contratto di servizio.

Potranno essere oggetto di affidamento misure di progettualità, di controllo tecnico dei lavori, nonché quelle finalizzate a soddisfare specifiche esigenze sociali della collettività, strettamente connesse alle tematiche per le quali l'Azienda “AMG Energia SpA” è punto di riferimento ai patti e condizioni che sono quelli allegati al citato contratto di servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad AMG, anche su proposta avanzata da quest'ultima, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di installazione di impianti alimentati con fonti energetiche rinnovabili sugli edifici di proprietà comunale. Le risorse finanziarie potranno essere reperite anche attraverso il ricorso agli incentivi nazionali, quali il “Conto Tecnico” di cui al Decreto MISE del 16 settembre 2020 e ss. mm. li., i “Titoli di efficienza energetica” (TEE) ai sensi del Decreto dell'11 gennaio 2017 e ss. mm. li., i fondi della Programmazione FESR Sicilia 2021-2027 ed i diversi modelli di Partenariato Pubblico- Privato e Finanza di Progetto, di cui al D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36.

L'attività principale, sia in termini contabili che organizzativi, rimane il servizio di distribuzione del gas naturale, che viene effettuato su Palermo in regime di società in house del Comune di Palermo al cui controllo analogo è soggetta.

A seguito di aggiudicazione della concessione attraverso gara pubblica, la Società svolge il servizio di distribuzione di metano anche nei Comuni di Montelepre, Camporeale e Grisi (frazione del Comune di Monreale).

In ottemperanza al D. Lgs. 164/2000, ai conseguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas

naturale (CRDG) emanato dalla stessa Autorità, viene assicurata libertà di accesso alla rete di distribuzione gas a tutti i venditori e a tutti i soggetti aventi diritto. Pertanto la Società, nella qualità di gestore del servizio pubblico locale di distribuzione, svolge l'attività di vettoriamiento del metano per conto delle società di vendita che hanno accesso alla rete.

La Società, in conformità al ruolo rivestito, espleta:

- il servizio pubblico di vettoriamiento del gas, al fine di fornire il metano ai clienti di tipo civile, di produzione e industriale;
- l'accudimento dei servizi accessori riguardante richieste inerenti la misura quali: attivazione fornitura, disattivazione fornitura, accesso per sostituzione nella fornitura (switch), accesso per attivazione nella fornitura, verifica gruppo di misura, verifica letture, sospensione fornitura a seguito morosità, riattivazione fornitura dopo sospensione per morosità;
- la preventivazione per nuovi impianti gas, per modifica impianti e per rimozione impianti gas esistenti;
- il servizio di Pronto Intervento Gas.

Altra attività di servizio pubblico ad elevata specializzazione, in termini di know-how e mezzi, e ad elevato impatto sulla qualità della vita dei cittadini è senz'altro il servizio di pubblica illuminazione (PI), previsto agli articoli del contratto di servizio più sopra menzionato. Esso viene gestito in regime di appalto affidato in house e consiste nella manutenzione degli impianti di proprietà del Comune di Palermo (oltre 46.000 punti luce, circa 7.000 lanterne installate in circa 190 impianti semaforici) oltre 22.000 kW di potenza elettrica impegnata in edifici comunali e uffici giudiziari.

Utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili dall'Amministrazione Comunale, la Società opera sia sull'installazione di nuovi impianti (anche per la valorizzazione del patrimonio artistico monumentale), sia per l'ammodernamento e riqualificazione degli impianti elettrici esistenti, con evidenti benefici di carattere economico e sociale.

Il servizio comprende anche la tempestiva assistenza tecnica e tecnologica (illuminazione, generazione di elettricità) in occasione di varie manifestazioni culturali, sportive, religiose, consultazioni elettorali, eventi di protezione civile. Il servizio "energia" (del contratto di servizio) è esteso a circa 250 edifici di proprietà e/o pertinenza comunale (scuole, uffici, strutture sportive).

Esso comprende:

- la gestione (intesa come conduzione e/o assunzione dell'incarico di "Terzo Responsabile") degli impianti di climatizzazione elettrici, Termici di riscaldamento e produzione acqua calda, [attualmente non è compresa (nella stesura vigente del "Capitolato d'oneri") la fornitura];
- della fonte energetica necessaria, o la conduzione di impianti di cogenerazione e di produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate. La fornitura di gasolio attualmente in atto ha una fatturazione separata e non è direttamente regolamentata nel Servizio;

- i lavori di relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti termici ed elettrici di cui sopra (quest'ultima dietro approvazione di specifici preventivi), ivi compreso la trasformazione da alimentazione gasolio ad alimentazione gas naturale delle centrali termiche;
- la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione a servizio di edifici di proprietà del Comune di Palermo;
- l'effettuazione di nuovi impianti di climatizzazione ed antincendio in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune di Palermo.

In particolare, la Società gestisce circa 185 impianti di centrali termiche.

1.1 Governance e assetto organizzativo

AMG Energia Spa, società per azioni costituita con atto del 06/12/1999 (l'iscrizione alla CCIAA) è interamente controllata dal Comune di Palermo ed è sottoposta al controllo analogo di quest'ultimo. Il capitale sociale ammonta a 96.996.800,00 euro. L'ambito di operatività della Società è il campo dei servizi pubblici locali, servizi che vanno dalla tradizionale distribuzione di metano, alla gestione della pubblica illuminazione, a quelli più avanzati (es. servizio energia).

La missione statutaria può essere enunciata nei seguenti punti:

- l'esercizio e la gestione delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero dell'energia, sotto qualsiasi forma, promuovendone l'uso razionale e valorizzando le fonti energetiche rinnovabili;
- la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- ogni altra attività praticabile lungo tutte le fasi del ciclo di progetto, specie in campo energetico ambientale.

Nata nel 1905 come azienda municipale per la produzione e distribuzione del gas, la Società è cresciuta in modo considerevole, attuando debitamente le disposizioni inerenti la liberalizzazione del mercato del gas (dir. 98/30/CE, D. Lgs. 164/2000 e s.m.i.), con significative conseguenze in termini di assetto societario, organizzazione, ridefinizione del proprio core business.

La Società detiene le seguenti partecipazioni:

- Energy auditing s.r.l., partecipata al 100% e posta in liquidazione;
- AMG Gas s.r.l., partecipata al 20%;
- RE.SE.T. S.c.p.a. partecipata al 1 %.

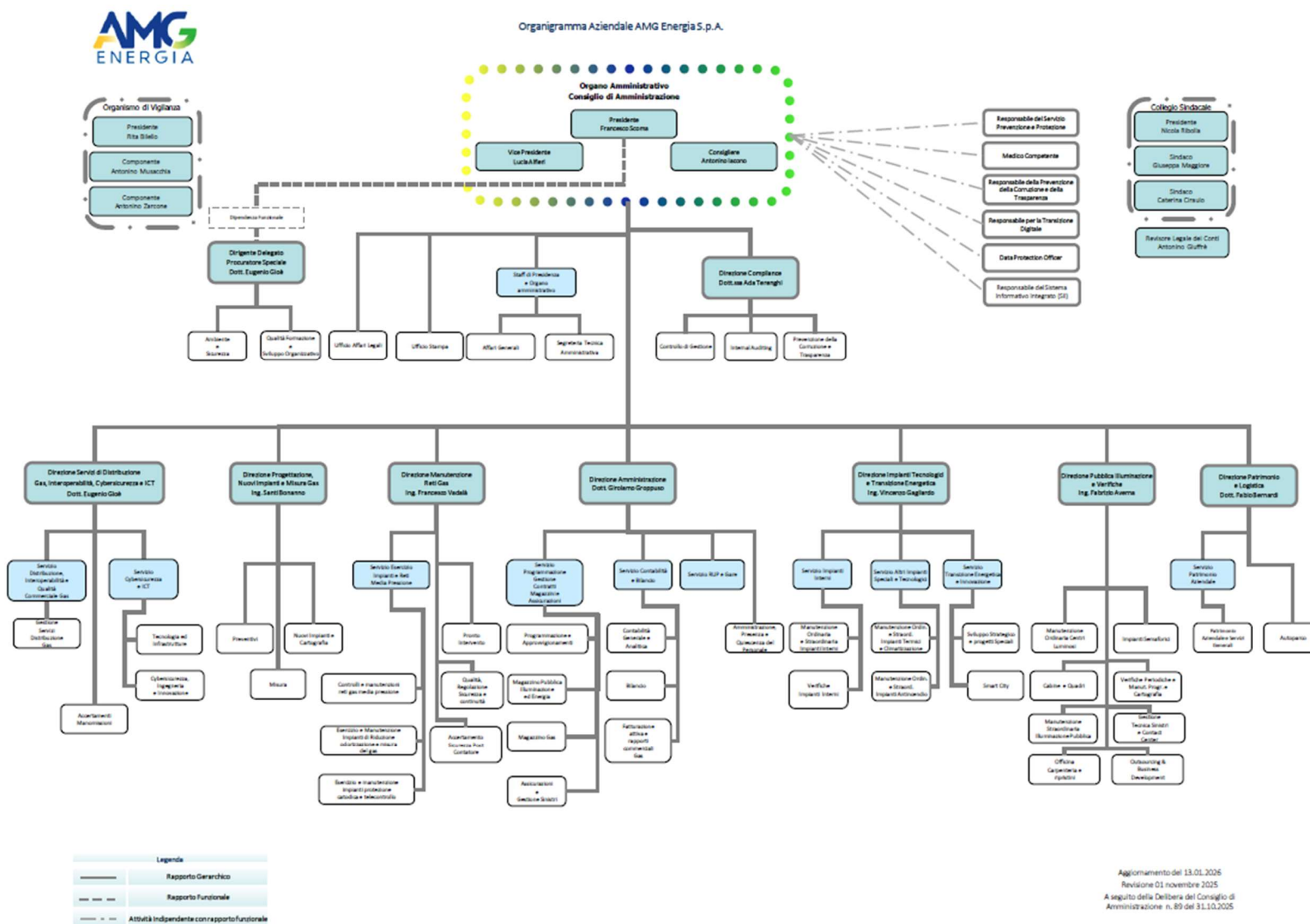
AMG Gas è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Edison SpA.

RE.SE.T. S.c.p.a. è una società consortile nata per la stabilizzazione del bacino dei "precari" fra il Comune di Palermo ed alcune sue partecipate, per l'erogazione di servizi di recente costituzione (dicembre 2015), la cui fruibilità da parte di AMG ENERGIA SPA è in fase di avvio.

Ai fini della gestione unitaria del Gruppo AMG sono state accentrate in capo alla holding una serie di attività comuni alle società partecipate; sono stati accentrati i servizi ICT e di corporate, con particolare riferimento alle Funzioni Acquisti, Amministrazione e finanza, Amministrazione del personale, Logistica e Infrastrutture.

Il vigente assetto organizzativo societario è esaustivamente rappresentato all'interno dell'Organigramma pubblicato sul sito internet aziendale:





	Livello Documento Modello	Codice Doc	MOGC
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Revisione	0

Tuttavia, si è proceduto a riportare anche un più completo funzionigramma al fine di individuare ruoli e funzioni aziendali e riportato nell'All. 4.

1.2 Sistema di Controllo Interno

Il Sistema di controllo interno della Società è costituito da un sistema procedurale, di governance e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le attività ed i relativi controlli con l'obiettivo di assicurare:

- il rispetto delle strategie aziendali;
- l'efficacia ed efficienza dei processi;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la conformità delle operazioni con la legge, i piani, i regolamenti e le procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno è periodicamente soggetto a monitoraggio ed adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto normativo di riferimento.

Il sistema adottato dalla società si compone dei seguenti principali elementi:

- l'organizzazione aziendale formalizzata, che definisce struttura, ruoli, responsabilità, poteri autorizzativi e dipendenze gerarchiche;
- l'insieme dei regolamenti, delle procedure e delle istruzioni operative riferite ai diversi processi aziendali;
- gli ordini di servizio ed i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività interne ed assicurano la tracciabilità e documentabilità delle operazioni e dei controlli effettuati, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di garanzia che ogni transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- un sistema di gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti;
- un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e dei contenuti del presente Modello;
- il Codice Etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla legge;
- un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, delle procedure operative e del presente Modello

	Livello Documento Modello	Codice Doc	MOGC
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Revisione	0

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO E NUOVI REATI PRESUPPOSTO

In attuazione dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 di ratifica della Convenzione OCSE del settembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali, il Decreto Legislativo n.231 del 8 giugno 2001, ha previsto nel nostro ordinamento la perseguibilità delle persone giuridiche per "gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Nello specifico le disposizioni del Decreto, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 231/01, "si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica" il cui statuto giuridico consenta di configurare un interesse (art. 5), una organizzazione (art. 5, e 6 e 7) e un patrimonio (art. 27) distinti e separati dai soggetti agenti. Occorre precisare i criteri di incolpazione degli illeciti in quanto il legislatore ha previsto, affinché l'Ente sia chiamato a rispondere dell'illecito contestato, la realizzazione di tre condizioni:

1. il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente (art. 5 comma 1);
2. L'autore del reato deve essere un soggetto legato all'ente da un rapporto giuridico (anche di fatto):
 - figura apicale di vertice¹;
 - posizione subordinata rispetto a quella di vertice².
3. Assenza di Modello Organizzativo ovvero inidoneità o inadeguatezza del modello previsto.

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo:



¹ Legali rappresentanti, Amministratori anche non delegati e non esecutivi, Direttori Generali, dirigenti che esercitano anche in una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

² Persone sottoposte alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti apicali il cui vincolo derivi non soltanto dalla legge ma anche da norme contrattuali o norme interne all'ente ovvero soggetti muniti di delega ex art. 16 D.lgs. 81/08 tenuto conto della stessa in ordine ai poteri e funzioni concretamente esercitati.

Ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. a), per i **reati commessi dai soggetti apicali**, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente, se questo dimostra che:

- ha adottato e attuato il Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli verificatisi;
- la condotta integrante il reato è stata attuata dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- ha vigilato sull'effettiva operatività del Modello, e quindi sull'osservanza dello stesso attraverso l'ODV.

Invece, secondo la previsione dell'art. 5, co.1, lett. b), se **il reato è commesso da soggetto sottoposto**, la responsabilità dell'ente ricorre solo quando la condotta che costituisce reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'inosservanza di tali obblighi è tuttavia esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui il reato è commesso dal soggetto subordinato all'altrui direzione l'onere di provare la mancata adozione (ovvero la mancata efficace attuazione) del Modello da parte dell'ente grava sull'accusa.

Secondo quanto riportato nelle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di Confindustria³:

“Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l'aspetto attualmente più controverso attiene all'interpretazione dei termini “interesse” e “vantaggio”. Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020). Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020). Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e poi

³Linee Guida Confindustria (Giugno 2021).

i reati ambientali (art. 25 undecies), si è posto un problema di compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con i reati colposi. La giurisprudenza ha ritenuto che nei reati colposi l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già rispetto all'evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l'evento del reato ben può corrispondere all'interesse dell'ente, non può dirsi altrettanto nei reati presupposto a base colposa, attesa la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell'articolo 43 del codice penale.”

Pertanto, la ricostruzione del requisito dell'interesse o vantaggio, in generale ma anche a seguito dell'introduzione nell'ambito dei reati presupposto delle fattispecie colpose (quali l'omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali colposi), che la valutazione dell'interesse dell'Ente non venga posta in relazione all'evento finale bensì alle condotte⁴.

Tuttavia, affinché l'ente possa rispondere di un illecito previsto nel decreto, occorre anche la sussistenza della c.d. “colpa di organizzazione”, la quale deve essere tenuta distinta dalla colpevolezza della persona fisica responsabile del reato.⁵ Tale elemento va escluso laddove l'ente attui, attraverso il MOG, procedure idonee alla prevenzione del rischio di verifica di illecito.

Occorre anche precisare, al fine di prevedere tutte le possibili condotte attuabili in violazione del MOG, che la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il dipendente/autore dell'illecito abbia concorso nella condotta con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente stesso. Tale ipotesi è rinvenibile nel Codice penale ai sensi degli artt. 110 c.p. (concorso di persone nel reato) e 113 c.p. (cooperazione colposa di più persone nei reati colposi). Seguendo le Linee Guida di Confindustria tale ipotesi è ravvisabile, secondo l'orientamento giurisprudenziale in base al quale “È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. È, pertanto, necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente” (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011). Il concorso nel reato può rilevare ai fini della responsabilità dell'ente anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'extraneus nel reato “proprio”. In particolare, la responsabilità in concorso - ai sensi dell'art. 110 c.p. - dell'extraneus può

⁴Cass. Pen., sez. III, 04.10.2019, n. 3157: Con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiusdittico. I detti principi sono adattabili anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell'[art. 25 undecies](#) dal [D.Lgs. n. 231 del 2001](#), nell'elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente e, specificamente, al reato già previsto dal [D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137](#) e, oggi, dall'[art. 452-quaterdecies](#) c.p. Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l'interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva.

⁵ Cass Pen, sez. IV, 10. 05.2022 n.18413

ricorrere laddove costui, consapevole della particolare qualifica soggettiva del suo partner criminale (es. pubblico ufficiale, testimone, sindaco, ecc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, l'extraneus risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente extraneus, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus" (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. n. 25390/2019).

Sotto altro aspetto, in termini generali, il D.lgs. 231/01 all'art. 8 prevede che la responsabilità dell'Ente sussista anche quando:

- l'autore del reato non è identificato o imputabile;
- Il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

Ciò costituisce il **c.d. principio della autonomia della responsabilità dell'ente**.

Nello specifico ai sensi dell'art. 5 del Decreto, la responsabilità viene attribuita all'ente qualora i reati siano commessi nel suo interesse o vantaggio:

- a) da persona fisica che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, anche di una unità organizzativa dell'ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) da persone che esercitino, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso;
- c) da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente.

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale (sono considerati tali i soggetti specificati nelle lettere a e b del presente paragrafo), la responsabilità dell'ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (qui di seguito denominato "OdV"), all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

I modelli di organizzazione e gestione devono rispondere alle seguenti esigenze previste dall' art. 6 del Decreto:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Qualora il reato sia stato realizzato da un soggetto in posizione subordinata l'ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'ente abbia adottato, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Occorre tuttavia precisare che la punibilità degli illeciti amministrativi dell'Ente è prevista, in linea con quanto stabilito dal codice penale (art. 56 c.p.) per i reati presupposto (delitti), non soltanto nella loro forma della fattispecie consumata ma anche nella forma del tentativo così come previsto dalla norma di chiusura di cui all'art. 26 D.lgs. 231/2001, il quale prevede la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive⁶.

Tale norma prevede anche una esplicita causa di esclusione di responsabilità dell'Ente allorquando quest'ultimo volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento del reato presupposto.

L'art. 2 del Decreto prevede che l'ente non possa essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa per quel reato, e le relative sanzioni, non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. Con tale disposizione viene dunque consacrato il principio di legalità, inteso come riserva di legge, tassatività ed irretroattività della norma penale. A tal uopo il Decreto prevede una elencazione tassativa di fattispecie di reato modificabile ovvero estensibile soltanto attraverso la novella legislativa.

In particolare, agli artt. 24-26 del D.Lgs 231 del 2001, sono individuati i reati presupposto, cioè i reati per i quali è prevista la sanzionabilità dell'Ente ai sensi del Decreto. L'elenco dei reati presupposto dalla data di approvazione del D. Lgs.231/2001 è stato più volte soggetto ad alcune revisioni e integrazioni.

L'art. 3, **D.Lgs. 1.3.2018, n. 21**, ha trasferito il contenuto della norma di cui all'art. 3 L.654/1975 all'interno dell'art. 604 bis c.p. rubricato "*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazioni razziali, etniche e religiose*", il quale trova corrispondenza nell'art. 25 terdecies del d.lgs. 231/2001. Inoltre, è stato inserito all'art. 452 *quaterdecies*, il delitto di attività organizzata per il

⁶Cfr. Cass. Pen., sez. V, 20 febbraio 2019, n. n. 7718.

traffico illecito di rifiuti, già previsto all'art. 260, D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, che è stato contestualmente abrogato.

Il Decreto ha aggiunto, anche, ulteriori due commi all'art 601 c.p., il quale costituisce reato presupposto dello stesso, ai sensi dell'art. 25 quinquies, comma 2 (Delitti contro la personalità individuale).

Nel corso del 2019 la riforma dei reati tributari introdotta con la L.19 dicembre 2019, n.157, di conversione del **D.L. 26 ottobre 2019, n.124** (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art.25 quinquiesdecies al DLgs.231/2001.

Con D.L. 105 del 2019, invece, è stato istituito il *“Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”*: uno strumento diretto ad *“assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato ed al cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale”*. Il 16 gennaio 2019 è stata pubblicata sulla G.U. n.13 la Legge 9 gennaio 2019, n.3, che ha modificato il testo relativamente ai reati presupposto in materia di anticorruzione ed ha inserito nel catalogo dei reati presupposto il delitto di “Traffico di influenze illecite” cui all'art.346-bis, c.p.

Nel corso del 2020 sono state apportate modifiche in seguito all'introduzione del **D.lgs 75/2020** (pubblicato in G.U. in data 14/07/2020), il quale ha aggiornato l'elenco dei cosiddetti “reati-presupposto”. In particolare, il D.lgs 75/2020, in attuazione della c.d. Direttiva PIF, ha introdotto delle modifiche nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo di reati presupposto e inasprendo il quadro sanzionatorio ivi previsto. In particolare, sono state introdotte le seguenti fattispecie di reato rilevanti quali:

- a. il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.;
- b. il delitto di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art.2 L.898/1986;
- c. il delitto di peculato (ad eccezione del peculato d'uso) ex art.314, c.1, c.p.e del delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art.316c.p.;
- d. il reato di abuso d'ufficio ex art.323 c.p.;
- e. Nuovi reati tributari: in particolare sono stati aggiunti il delitto di dichiarazione infedele in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art.4 D. Lgs.74/2000, l'omessa dichiarazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art.5 D. Lgs.74/2000, l'indebita compensazione in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere ex art.10 quater D. Lgs.74/2000,
- f. I reati di contrabbando di cui al D.P.R.n.43/1973.

Occorre anche evidenziare che il Legislatore con il **D.lgs. 184/2021** ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha introdotto modifiche al codice penale e il nuovo articolo 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/01. Per quanto concerne il Codice penale gli interventi hanno riguardato modifiche agli artt. 493-ter (*Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti*) e 640-ter (*Frode informatica*) e l'introduzione del nuovo art. 493-quater (*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*). Il nuovo articolo 25-octies.1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" prevede sanzioni diverse a seconda che il reato presupposto commesso sia quello previsto da art. 493-ter c.p. o art. 493-quater c.p. o art. 640-ter c.p. (per tale ultimo reato nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) oppure, come previsto al comma 2, sia un delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il legislatore attraverso l'art. 3, comma 1, **L. 9 marzo 2022, n. 22**, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, ha inserito alcune nuove ipotesi di fattispecie di reato presupposto nel D.lgs. 231/01. Più in particolare il testo ha introdotto le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale prima contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42 del 2004) e le ha inserite nel Codice penale con l'obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l'assetto della disciplina nell'ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio. Quanto alle modifiche al D.lgs. 231/2001, è prevista l'introduzione degli articoli: 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).⁷

Con la **legge n. 6 del 22 gennaio 2024** "Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale", per mezzo dell'art. 2 vengono apportate modifiche all'articolo 518-*duodecies* c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" inserito nella fattispecie di cui all'art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale" che hanno interessato unicamente la parte descrittiva del comma uno "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000" lasciando inalterate le pene per la detenzione e la relativa multa. Con l'approvazione del

⁷Dossier Camera Deputati n. 32/2 – Scheda di lettura 19 gennaio 2022, pagg. 8 e 9.

D.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, in materia di giustizia riparativa, si è apportato un correttivo alla c.d. Riforma Cartabia e, per quel che qui interessa, anche in materia di giustizia riparativa.

Con il **D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 coordinato con la Legge di conversione n. 56 del 29 aprile 2024** è stato modificato l'art. 512 *bis* c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) facente parte della fattispecie dei reati previsti dall'art. 25 *octies*.1 D.Lgs. 231/01 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) con l'introduzione di un secondo comma che amplia la platea della fattispecie del reato anche a chi intende eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuendo fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Successivamente, va annoverato il **D.Lgs n. 87 del 14 Giugno 2024**, avente ad oggetto la revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111, seppur non contemplati dall'art.25-*quinqüesdecies*, sono state apportate modifiche ai seguenti articoli del D.Lgs n.74 del 10 marzo 2000: Art. 1 (Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali) aggiunta dei commi *g-quater* "crediti inesistenti", *g-quinqües* "crediti non spettanti", Art. 10-*bis* (Omesso versamento di ritenute certificate) sostituito integralmente, Art. 10-*ter* (Omesso versamento di IVA) sostituito integralmente, Art. 12-*bis* (Sequestro e confisca) oltre a modifiche del testo è stata sostituita la rubrica, Art. 13 (Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario), oltre a modifiche del testo è stata sostituita la rubrica, Art. 13-*bis* (Circostanze del reato) modifiche nel testo, Art. 19 (Principio di specialità) modifiche nel testo, Art. 20 (Rapporti tra procedimento penale e processo tributario) modifiche nel testo. Art. 21 (Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti) modifiche nel testo, Art. 21-*bis* (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione) introduzione di un nuovo articolo, Art. 21-*ter* (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative).

Con la **L. n. 90 del 28 giugno 2024** "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici" sono state operate alcune introduzioni, abrogazioni e modifiche agli articoli del codice penale facenti parte delle seguenti norme: l'art. 24 del D.Lgs 231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e l'art. 24-*bis* del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). Quest'ultima fattispecie di reato è stata interamente modificata anche nel testo con l'inserimento del comma 1-*bis* e la modifica dei commi esistenti. Inoltre, L'art. 1 del Decreto Nordio (D.lgs. 114/2024) è stato abrogato la norma incriminatrice di cui all'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e riscrive ampiamente il delitto di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346 *bis* c.p., facendo riferimento a influenze reali e non soltanto vantate e quindi distaccandosi totalmente dall'originaria fattispecie ormai definitivamente abrogata del millantato credito ex art. 346, comma 2, c.p. dall'art. 9, comma 2 *ter*, D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto

2024, n. 112 e introducendo la nuova fattispecie di cui all'art. 314-bis c.p. (*Indebita destinazione di denaro e cose mobili*). Occorre per ultimo richiamare anche il **D.Lgs. n.141 del 26 Settembre 2024** con il quale, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, persone giuridiche, di fondamentale importanza è la modifica al testo dell'Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) anche se, dal punto di vista sanzionatorio rimangono invariate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2, mentre al comma 3, è prevista l'estensione delle sanzioni interdittive applicabili alle fattispecie delle imposte o diritti di confine per importi superiori ai centomila euro. Con la **L. 143 del 7 ottobre 2024**, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico (c.d. Decreto *Omnibus*), il legislatore ha previsto nuove disposizioni sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Tra le principali novità vi è la modifica dell'art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e l'introduzione dell'art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare). Con il **D.lgs 145 dell'11 ottobre 2024** (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), l'aggiornamento ha comportato la modifica all'art. 22 D.Lgs n.286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e l'introduzione dell'art.18-ter D.Lgs n.286/1998 (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

Con l'approvazione della **legge 6 giugno 2025, n. 82** è stata modificata la normativa in tema di reati contro gli animali. Nello specifico, è stato modificato il titolo IX bis del Libro Secondo del Codice Penale prima rubricato "Dei delitti contro il sentimento degli animali" e ora, chiaro segnale del mutamento del bene giuridico tutelato e del riconoscimento degli animali come esseri senzienti, rinominato "Dei delitti contro gli animali". Il nuovo provvedimento normativo ha modificato alcune fattispecie penali già esistenti (art 544 bis c.p., 544 ter c.p., 544 quater c.p. 544 quinquies c.p.) inasprendone le pene e introducendo al contempo specifiche aggravanti. In particolare, è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 un nuovo art. 25 undevicies dal titolo "Reati contro gli animali" all'interno del quale si rinviengono i seguenti reati: uccisione degli animali, maltrattamento degli animali, organizzazione di combattimento tra animali, utilizzo di animali in spettacoli o manifestazione vietate, diffusione di immagini di violenze tramite strumenti informatici per i quali sono state previste pene pecuniarie e interdittive particolarmente severe.

Dal 10 giugno scorso è in vigore la **Legge n. 80/2025** di "*Conversione in Legge del Decreto Legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del*

personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario". La riforma comporta una novità in tema di reati presupposto della responsabilità dell'ente, in considerazione del richiamo dell'articolo 25-*quater* D.Lgs. 231/2001 ai delitti del Codice Penale in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico. L'art. 1 del D.L. 48/2025 ha infatti introdotto la nuova ipotesi di detenzione di materiale con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*quinqüies*.3 c.p., che entra così a far parte del Catalogo "231".

Il **30 luglio 2025**, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 116, convertito con legge del 3 ottobre 2025 n. 147, che introduce "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi". Il provvedimento mira a contrastare gli ecoreati, nonché a tutelare la salute pubblica e l'ambiente mediante un generale inasprimento sanzionatorio e la ridefinizione di alcune fattispecie del Testo Unico Ambientale e del Codice Penale. Tra questi, alcuni reati presupposto quali il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e la gestione illecita di rifiuti. Quanto alle imprese, è previsto l'innalzamento delle sanzioni pecuniarie e l'estensione di quelle interdittive per le ipotesi di cui all'art. 25-*undecies* del D.Lgs.231/2001, oltre che l'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34 del Codice Antimafia anche per le aziende coinvolte in attività inquinanti, soprattutto se legate alla criminalità organizzata.

Da ultimo, il **30 dicembre 2025** è stato emanato il D. lgs. 211/2025, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673*», che definisce reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea. In campo 231 si introduce il nuovo articolo 25-*octies*.2 che mira a colpire duramente gli enti che violano le misure restrittive, sia sul piano economico che su quello operativo. La riforma introduce un meccanismo sanzionatorio di portata inedita nell'ordinamento interno, prevedendo sanzioni pecuniarie determinate, non più secondo il tradizionale sistema delle quote, bensì in percentuale del **fatturato globale totale dell'ente** relativo all'esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione.

3. IL MODELLO. FINALITÀ E SCOPO

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001 l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo funge da esimente da responsabilità amministrativa dell'ente.

L'adozione del modello non costituisce di per sé un obbligo giuridico per legge bensì un onere, e consiste in un insieme di regole idonee a contenere il rischio di commissione dei reati.

Nel redigere il modello l'ente può avvalersi di apposite linee guida, elaborate dalle associazioni di imprese e da Confindustria.

Il modello deve essere predisposto *ad hoc* rispetto alla realtà organizzativa alla quale fa riferimento, al fine di poter fare fronte alle esigenze emergenti dalla reale struttura di organizzazione dell'ente. Si tratta, dunque, di uno strumento di *risk management* composto da due momenti fondamentali:

- L'individuazione del rischio-reato;
- Elaborazione di un sistema di controllo efficace.

La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ex D.lgs. 231/2001, interviene per chiarire la funzione autentica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC). Secondo tale orientamento, il MOGC non deve contenere prescrizioni operative di dettaglio né sostituirsi alle procedure aziendali. Non è un manuale tecnico, bensì un progetto di *governance*, fondato sulla prevenzione dei rischi-reato attraverso la qualità delle scelte organizzative e dei processi decisionali. Non uno strumento che impone, ma che orienta e disciplina, indicando regole di condotta e responsabilità chiare, così da assicurare trasparenza, tracciabilità e controlli efficaci.

In questa prospettiva, il MOGC non sostituisce le procedure tecniche o le istruzioni operative – che restano strumenti attuativi di dettaglio – ma garantisce coerenza e presidio sull'assetto decisionale dell'ente. Le prescrizioni operative appartengono ad altri strumenti, quali DVR, procedure, istruzioni e protocolli tecnici, che danno attuazione ai principi del Modello.

Il MOGC governa; gli strumenti operativi eseguono.⁸

A tal fine, la società AMG Energia Spa ha stabilito di adottare il presente Modello con lo scopo di:

- Introdurre un meccanismo che consenta di istituire un processo permanente di analisi delle attività aziendali, volto ad individuare le aree nel cui ambito possano astrattamente configurarsi i reati indicati dal Decreto;
- Introdurre principi di controllo a cui il sistema organizzativo debba conformarsi così da poter prevenire, nel concreto, il rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto nelle specifiche attività emerse a seguito dell'attività di analisi delle aree sensibili;
- Introdurre un Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei suddetti principi di controllo e, in particolare, delle misure indicate nel presente Modello;
- Istituire un OdV con il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del Modello e, se del caso, di proporre l'aggiornamento;
- Concorrere all'attuazione delle Misure integrative Anticorruzione al Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza nei rapporti con la P.A.

3.1 Struttura del Modello

⁸ Cass. Pen., Sez. IV, 1 settembre 2025, n. 30039.

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

L'individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione. Tale analisi viene riportata all'interno dell'**allegato 2** al presente Modello, ove si individuano le attività rilevanti per la Società.

Alla mappatura segue la valutazione dell'impatto/probabilità di ciascuna fattispecie di reato (**Allegato 3**).

In seguito, i risultati emersi dall'iniziale attività di mappatura dei rischi e dei relativi controlli dovranno essere aggiornati dal CdA, anche su segnalazione dell'OdV, ogni qualvolta intervengano importanti modifiche legislative o incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa della AMG Energia Spa o qualora si accerti un'insufficiente mappatura anche a seguito di accertate violazioni del Modello.

3.2 Comunicazione, diffusione del Modello e formazione/informazione

In linea con quanto disposto dal Decreto e dalle Linee Guida, AMG Energia Spa darà piena pubblicità al presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi. La comunicazione dovrà essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- Interessare tutti i livelli gerarchici di un'organizzazione, in senso ascendente, discendente e trasversale (impiegati, neoassunti, quadri, dirigenti, collaboratori);
- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente modello dovrà essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio, l'invio di e-mail o la pubblicazione sulla rete aziendale.

Diffusione del Modello

La comunicazione dell'approvazione del presente Modello da parte dell'Amministrazione ed il Codice Etico sono resi pubblici attraverso il sito internet della Società, o con idonee modalità finalizzate alla conoscenza dell'esistenza del Modello e dei contenuti del Codice Etico da parte di clienti, fornitori e professionisti.

Fornitori e professionisti devono sottoscrivere la "dichiarazione di impegno", a pena di risoluzione contrattuale, con la quale si impegnano a:

- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza ed al rispetto della Legge e del presente MOG e dei relativi protocolli;
- non attuare comportamenti che, al fine di garantire un interesse o vantaggio di AMG Energia Spa, siano tali da integrare fattispecie di reato;
- non partecipare a qualsiasi attività che possa generare conflitto d'interessi con i clienti o interlocutori di AMG Energia Spa in osservanza ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza;
- non effettuare, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di persona interposta, promesse o dazioni di denaro, doni o beni altre utilità, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica amministrazione, o a loro parenti, affini o conviventi per indurre la P.A. al compimento di atti nell'interesse a vantaggio di AMG Energia Spa;
- non esibire documenti o fornire dati falsi od alterati;
- non indurre chiunque in errore con artifici o raggiri per procurare un ingiusto profitto;
- non partecipare a qualsiasi azione di corruzione, né direttamente, né indirettamente;
- dichiarare di non essere sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione antimafia.

Contestualmente si obbligano a:

- rispettare integralmente e senza alcuna deroga il Codice Etico di AMG Energia Spa e i principi comportamentali ivi richiamati;
- segnalare all'OdV ogni condotta illecita o inappropriata tenuta da un qualsiasi soggetto nell'ambito dello svolgimento dell'attività per conto di AMG Energia Spa e di cui si avrà conoscenza;
- denunciare ogni tentativo "subito" di corruzione o di indebita induzione di cui si avrà conoscenza.

Tutte le modifiche e gli aggiornamenti del Codice Etico o eventuali integrazioni di protocolli comportamentali saranno oggetto di idonea diffusione.

Formazione/informazione

Al fine di rendere idoneo e adeguato il presente Modello l'Amministrazione dovrà organizzare periodicamente e comunque all'esito di ogni aggiornamento del presente MOG, corsi che permettano la formazione dei dipendenti relativamente al Sistema 231 ed al rispettivo contenuto sul Modello adottato.

In ogni caso, l'Amministrazione renderà accessibile con vari mezzi di diffusione, il contenuto dell'intero Modello al fine di informare i dipendenti:

- sul contenuto del Modello e dei relativi protocolli;
- sul Codice Etico e relative sanzioni;

- sulle modifiche apportate o da apportare;
- sulla verifica degli illeciti all'interno di AMG Energia Spa;
- in ordine alle competenze dell'OdV.

3.3 Elenco dei reati

Per l'elenco dei reati si rimanda all'**Allegato 1**.

3.4 Sanzioni e misure cautelari

L'art. 9 del D. Lgs. 231/01 prevede diverse tipologie di sanzioni a carico dell'Ente e più precisamente:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni predette vengono applicate, previo accertamento della responsabilità, al termine di un vero e proprio processo penale a carico dell'azienda secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 231/01 e dal codice di procedura penale. Tuttavia, le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura determinata in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "per quote"). La sanzione viene irrogata in un numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000 quote ed il valore di ogni quota varia fra un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00.

Le sanzioni interdittive consistono:

a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività (ad eccezione dei casi di cui l'Ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità ovvero l'interruzione possa avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, in queste ipotesi, infatti, ai sensi dell'art.15) verrà disposta la prosecuzione dell'attività da parte di un Commissario Giudiziale;

- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 (reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e indebita destinazione di denaro o cose mobili), le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, e trovano applicazione, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata dalla cosiddetta "Colpa di organizzazione"; in caso di reiterazione degli illeciti. Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'azienda non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (c.d. "Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva"):
 - l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti prezzo o profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (cosiddetta "Confisca per equivalente").

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove

l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Azienda viene applicata una sanzione interdittiva.

3.5 Codice Etico

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs 231/01 rappresenta un obiettivo del presente Modello. In tale ottica, l'adozione di un Codice Etico quale utile strumento di governance costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Il Codice Etico, infatti, mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti cui possono essere collegate sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. AMG Energia Spa, in ottemperanza ai criteri di buona governance ed ai dettami del Decreto, ha adottato un Codice Etico nell'ottica di garantire il rispetto di determinati standard di comportamento a cui si rimanda.

3.6 Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la sua ratio nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie delle società (es.: costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di atti di corruzione).

Le Linee Guida raccomandano l'adozione di meccanismi di proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Tali procedure che costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del sistema disciplinare del Modello. Sulle attività sopra richiamate dovrà essere esercitato il controllo da parte di tutte le funzioni coinvolte nei processi di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo di AMG Energia Spa e, in particolare ai fini del Decreto, da parte dell'OdV il quale dovrà dare contezza nelle comunicazioni periodiche al CDA.

3.7 Il sistema sanzionatorio

L'effettiva operatività del Modello è garantita da un adeguato sistema sanzionatorio, previsto nell'apposito documento allegato al presente Modello, che censura il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi oltre che la violazione di condotte apparentemente non costituenti illecito ma pur tuttavia potenzialmente idonee ad aumentarne il rischio di verifica.

Il Sistema sanzionatorio è volto a sanzionare i comportamenti non conformi posti in essere sia da parte dei dipendenti di AMG Energia Spa – apicali e non – sia da parte di amministratori e sindaci, nonché da parte di fornitori, collaboratori esterni e consulenti.



4. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il d.lgs. n. 231/2001 all'art. 6 comma 1, lett. b) prevede, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati l'istituzione di un Organismo di Vigilanza collegiale composto dal Presidente e due componenti con competenze strutturate rispetto all'oggetto sociale (Avvocato penalista, Dottore commercialista/aziendalista, Ingegnere); l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

L'attività di vigilanza sul funzionamento del Modello consiste nella verifica che i protocolli contenuti nel modello siano effettivamente adottati e che quindi lo stesso sia in concreto funzionante.

Tale verifica si attua mediante controlli sulla corretta attività di AMG Energia Spa, volti ad accertare eventuali comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dai detti protocolli e procedure; nel caso siano riscontrati comportamenti non conformi, l'Organismo deve individuare ed indicare al C.d.A. le azioni correttive e, se del caso, proporre l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del responsabile.

Inoltre, l'attività di "aggiornamento del modello" si concretizza in un'azione propositiva e non già in un intervento diretto di implementazione o modifica, poiché ciò rientra nella competenza esclusiva del C.d.A.

L'organismo di Vigilanza deve invece attuare, sotto questo profilo, un'attività di controllo del permanere nel tempo della capacità del modello di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

In ogni caso, per quanto non previsto, si rinvia all'apposito regolamento OdV facente parte del presente Modello.

4.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata l'Organismo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: come precisato dalla giurisprudenza ed altresì dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito in una posizione gerarchica la più elevata possibile con la previsione di un riporto informativo al massimo Vertice operativo aziendale. Inoltre, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello". Si precisa che per "compiti operativi" ai fini del presente Modello, si intendono qualsiasi attività che possa ripercuotersi su aspetti strategici o finanziari della società;

- professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico, (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del *flow charting* di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;
- continuità di azione: da parte dell'OdV per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo. Pertanto, quale organo preposto a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed a curarne il continuo aggiornamento, e quale organo dotato di specifici poteri di iniziativa e di controllo, l'OdV deve:
 - a) essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
 - b) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - c) essere dotato di autonomia finanziaria;
 - d) essere privo di compiti operativi;
 - e) avere continuità d'azione;
 - f) avere requisiti di professionalità;
 - g) poter usufruire di un canale diretto di comunicazione con il CDA

4.2 Flussi informativi e segnalazioni all'ODV

In ordine al contenuto dei flussi informativi e alle istruzioni formali nell'interscambio di comunicazione tra l'OdV e i singoli uffici, si rimanda ai singoli protocolli operativi che prevedono l'elenco dei flussi standard, ai quali possono aggiungersi specifici flussi comunicativi da inviare in base alla casistica specifica che potrebbe verificarsi in concreto.

Il presente punto costituisce applicazione della lettera d) del secondo comma dell'art. 6, in tema di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV attraverso un richiamo, per quanto compatibile alle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria. Inoltre, l'obbligo di informazione all'OdV viene strutturato quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. È da ritenere che l'obbligo di fornire informazioni all'OdV sia rivolto alle funzioni aziendali e riguardi:

a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (*report* riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) secondo

schede predisposte all'interno del presente MOG, che possono rendere idoneo l'interscambio di comunicazione tra gli uffici e l'OdV;

b) le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante, se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

“Tali informazioni potranno riguardare, ad esempio:

- *le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;*
- *le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;*
- *i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al decreto 231;*
- *le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;*
- *le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;*
- *gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;*
- *gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.”⁹*

Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal *management*, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il *management* deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'OdV - quale meccanismo di *assurance*- deve valutare i controlli effettuati dal *management*. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'OdV, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo. Con riferimento ai flussi informativi tra gli organi di controllo, l'OdV è destinatario di flussi ad evento da parte del Collegio Sindacale (ove esistente), nel caso esso rilevi carenze e violazioni che presentino rilevanza sotto il profilo del Modello Organizzativo 231, nonché di ogni fatto o anomalia riscontrati che rientrino nell'ambito dei processi valutati come sensibili per la commissione dei reati presupposto; specularmente l'OdV è

⁹ Linee Guida Confindustria 2021

tenuto a comunicare al Collegio Sindacale e al Revisore, ove esistenti, le carenze eventualmente riscontrate nella valutazione della concreta attuazione del Modello Organizzativo 231, ad esempio nell'ambito delle verifiche sui processi sensibili ai rischi fiscali, su quelli relativi ai rischi di condotte corruttive, alla commissione dei reati societari, di salute e sicurezza sul lavoro, in ambito ambientale. Pur nel rispetto dei rispettivi ruoli nel sistema dei controlli interni, sarebbe poi auspicabile, anche in ottica di superamento della separazione e duplicazione delle verifiche, nonché del rischio di corto circuito informativo, uno scambio di flussi informativi tra funzione internal audit (se presente) e l'OdV sulle risultanze delle rispettive attività di verifica che abbiano una rilevanza comune ai fini 231.

L'Organismo di vigilanza deve altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'OdV non incombe un obbligo di agire, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi. In particolare, l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla violazione del modello organizzativo o alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'ente, ovvero a "pratiche" previste nel Codice Etico allegato.

Occorre sottolineare che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli articoli 2104 e 2105 del Codice civile. Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Inoltre, nel disciplinare un sistema di *reporting* efficace, sarà opportuno garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni. Allo stesso tempo, sarà opportuno prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica sull'efficacia ed effettività del MOGC di AMG Energia Spa l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del "Modello", in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Fra queste s'individuano segnalazioni di carattere generale e segnalazioni specifiche.

Segnalazioni a carattere generale

- 1) Le violazioni, anche potenziali, del Modello;
- 2) Cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti;
- 3) L'aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri di firma;
- 4) Le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;

- 5) Gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- 6) Gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.
- 7) La reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi della Società;
- 8) I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente la Società;
- 9) Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle violazioni del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
- 10) Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- 11) Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;
- 12) Ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal modello o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'ente.

Ogni protocollo contempla i flussi informativi relativi ai reati in essi stabiliti.

Segnalazioni specifiche

Le *segnalazioni specifiche* sono fornite all'OdV attraverso la compilazione delle schede del flusso informativo.

Le schede sono strumenti per mezzo dei quali il responsabile di un'area aziendale ovvero un suo delegato formalizza e garantisce l'effettività e la tracciabilità dell'attività di controllo da espletarsi nell'esecuzione di un processo sensibile.

Individuato il principio di comportamento da osservare nell'esecuzione dell'operazione sensibile, come rassegnato nella parte speciale del MOGC e nei protocolli di controllo, la scheda d'evidenza consente di formalizzare e portare a conoscenza dell'OdV che, nell'espletamento della ridetta attività, è stata osservata la norma comportamentale prescritta.

La finalità delle informazioni richieste è quella di far sì che la condotta espletata dal soggetto aziendale in un processo a rischio, laddove integri una delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del decreto sarà sottoposta ad una verifica per accertare se sia stata compiuta aggirando fraudolentemente le misure di controllo predisposte.

La condotta così osservata sarà inidonea a coinvolgere la responsabilità della Società consentendo, pertanto, l'operatività dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto.



Scheda Esemplificativa

SCHEMA DEL FLUSSO INFORMATIVO	
Descrizione	
Reato presupposto D.Lgs 231/01	
Protocollo del MOGC	
Processi interessati e responsabilità dell'invio	
Attività sensibili	
Procedura del SGI	
Tipologia	☐ Modifiche organizzative od altri elementi rilevanti della vita societaria ☐ Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per reati; notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ☐ Segnalazioni d'infrazione e violazione del Modello Organizzativo ☐ Eventi sensibili ☐ Report derivanti dal sistema di controllo interno
Obiettivo	Descrizione dell'obiettivo
Benefici attesi	Evitare il rischio
Valore atteso	Indicare il valore target. Definire le azioni in caso di mancato raggiungimento
Modalità di rilevazione	Definire: 1. Dati elementari coinvolti nella misura 2. La modalità di calcolo (se quantitativa)
Frequenza di invio all'OdV	Indicare con quale cadenza si esegue la rilevazione e l'invio del flusso. La rilevazione deve essere coerente con il Protocollo di riferimento
Ulteriori elementi significativi	Ad esempio: 1. Valore economico del flusso (se disponibile) 2. Eventuali correlazioni con altri flussi 3. Varie ed eventuali

5. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI POSSIBILI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro può inserire la segnalazione nell'apposita piattaforma informatica posta sul sito istituzionale di AMG Energia SpA e idonea per la ricezione e gestione delle segnalazioni, essa è caratterizzata da un modello gestionale tale da permettere:

- la corretta identificazione del segnalante;
- la separazione dei dati identificativi del segnalante dal contesto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva ricostruzione dell'identità del segnalante nei soli casi consentiti;
- la tutela della riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione

5.1 Le tutele previste per coloro che segnalano illeciti sul posto di lavoro

Il Decreto Legislativo n.24 del 10/03/2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023, ha trovato applicazione dal 15 luglio 2023. La normativa per la P.A. e per il settore privato fa riferimento anche al D. Lgs.165/2001, al D. Lgs.231/2001 ed al Regolamento Europeo GDPR 2016/679

Anche le società partecipate sono obbligate ad attuare le disposizioni del D. Lgs.24/2023, che includono l'istituzione e la gestione dei canali di segnalazione interna per garantire la protezione dei segnalanti.

Il Decreto assicura nell'ordinamento interno la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. I whistleblower sono tutelati dagli atti ritorsivi e discriminatori che potrebbero subire a causa della segnalazione, anche quelli indiretti. La normativa è fondamentale perché serve a potenziare il whistleblowing come strumento di prevenzione di comportamenti illeciti.

5.2 Ambito di applicazione

Ciò che si vuole tutelare è l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione, non esiste protezione per il proprio interesse egoistico (non si applica agli interessi di carattere personale e alle situazioni già normativamente disciplinate come ad esempio il diritto del lavoro). Con riguardo al campo di applicazione soggettivo, la riforma riguarda i lavoratori siano essi pubblici (anche non contrattualizzati di cui all'art. 3 D.lgs. n.165/2001) o privati (autonomi e subordinati), e tende a tutelare anche durante il processo di selezione e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, non solo verso figure in qualche modo assimilabili ai lavoratori (quali volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti), liberi professionisti e consulenti ma anche a soggetti che lavoratori certamente non sono (come gli azionisti).

Definizioni:

- i comportamenti, atti, provvedimenti ed omissioni che ledono l'interesse
- pubblico;
- gli illeciti amministrativi, contabili, civili e penali
- condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs.231/01
- illeciti nei settori appalti pubblici, servizi ecc

Gli eventuali sospetti devono essere fondati, il segnalatore non può svolgere indagini. Le misure di protezione si applicano anche ai facilitatori (collega, sindacato cioè colui che aiuta il segnalatore), ai parenti entro il 4° grado, ai colleghi del medesimo ambito lavorativo (stessa stanza) cioè coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, ai soggetti terzi e connessi con il segnalante quali ad esempio colleghi e/o familiari, ed infine ai soggetti giuridici connessi al segnalante.

5.3 Ambito di applicazione soggettivo (art. 3)

I soggetti del settore pubblico e privato sono obbligati ad attivare canali di segnalazione interna, i quali devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; i modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'art. 6, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 231/2001, devono espressamente prevedere tali canali di segnalazione interna (art. 4, co. 1).

L'entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2023 comporta, per gli enti che adottano un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 (di seguito Modello 231 o Modello), un intervento su quest'ultimo affinché risponda pienamente alla nuova disciplina in materia di whistleblowing.

L'adeguamento del Modello risulta necessario sotto tre profili:

- 1) previsione di un canale di segnalazione interna o adeguamento del canale precedentemente attivato;
- 2) esplicitazione del divieto di ritorsione;
- 3) aggiornamento del sistema disciplinare con possibili sanzioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sanzionati da ANAC.

Per quanto attiene agli aspetti specifici di applicazione e funzionamento del canale interno, il Modello potrà fare rinvio all'atto organizzativo e alle procedure adottate dall'ente. È opportuno documentare nel Modello 231 la procedura seguita per l'attivazione e gestione del canale interno, nonché dar conto del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, infatti, i soggetti del settore privato attivano i propri canali di segnalazione, sentite le rappresentanze e le organizzazioni sindacali (art. 51, d.lgs. n. 81/2015).

A tal riguardo, ANAC suggerisce di comunicare formalmente – anche a mezzo PEC – la notizia dell'attivazione del canale interno e/o del suo aggiornamento, allegando l'atto organizzativo/regolamento interno e indicando un termine entro il quale i rappresentanti delle associazioni possono richiedere eventuali chiarimenti e/o incontri.

5.4 Il canale interno di segnalazione

Il D. Lgs n. 24/2023 ha previsto che all'interno degli enti cui si applica la normativa whistleblowing debbano essere attivati appositi “canali” per ricevere e gestire le segnalazioni (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 24/2023).

In apposito atto organizzativo e nel MOG 231 tali soggetti definiscono, tra l'altro, i compiti e i poteri del soggetto destinatario delle segnalazioni, le modalità per il ricevimento delle segnalazioni e il processo di gestione delle segnalazioni.

Tali canali interni devono essere progettati e gestiti tenendo conto dei rischi effettivi per la sicurezza dei dati e per la riservatezza dei segnalanti, il tema non è puramente tecnologico; infatti, qualora un canale di whistleblowing non fosse conforme sotto il profilo della sicurezza applicativa e infrastrutturale, la vulnerabilità del sistema si tradurrebbe in una falla di sicurezza, con ripercussioni dirette su chi ha il compito di governarlo.

La valutazione del canale di whistleblowing non si esaurisce nella verifica della sua istituzione formale, ma prende in esame l'assetto organizzativo e le soluzioni tecnologiche adottate dall'Ente, che ne determinano il funzionamento, di conseguenza, il RPCT assume un ruolo di primo piano: in quanto responsabile della presa in carico e della gestione delle segnalazioni di illeciti, è chiamato a dimostrare che il canale di whistleblowing sia stato progettato e gestito in modo adeguato, soprattutto in relazione alla riservatezza e della sicurezza dei dati.

I canali di whistleblowing concentrano flussi di informazioni particolarmente sensibili:

dati sull'identità del segnalante, anche quando formalmente anonimi

contenuti relativi a presunti illeciti

riferimenti a dipendenti, dirigenti o vertici dell'Ente

Una violazione di questi sistemi non è assimilabile a un normale incidente IT. Può infatti compromettere la protezione del segnalante, esporre l'Ente a responsabilità privacy, e in ultima analisi minare la fiducia nell'intero sistema di prevenzione della corruzione.

5.5 Processo di segnalazione

La gestione dei canali interni, quindi delle segnalazioni, deve avvenire secondo tempi e modi definiti con l'obbligo di implementare un processo di ricezione e gestione delle segnalazioni, e cioè: darsi una procedura conforme alla normativa (7 giorni per presa in carico della segnalazione (protocollo) e 90 giorni per chiudere l'indagine, obbligo di riscontro al segnalante; designazione ad ufficio interno con personale già formato e garanzie di riservatezza, chiare regole di gestione);

utilizzare una pagina web sul sito istituzionale su come effettuare la segnalazione, pubblicare un'informativa chiara ed esplicativa circa le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne,

adottare un canale, possibilmente informatico, (dopo aver sentito i sindacati oppure dopo aver inviato loro una comunicazione) idoneo a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante e sul contenuto della segnalazione;

coinvolgere e informare i sindacati; attraverso una comunicazione preventiva che consente di acquisire eventuali osservazioni di parte sindacale sull'adozione del canale interno; in assenza del suddetto coinvolgimento, la procedura per il ricevimento delle segnalazioni e la relativa gestione non sarà conforme alla citata norma e, quindi, l'ente sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023.

fare un Privacy Impact Assessment (PIA, valutazione d'impatto, un processo che aiuta le organizzazioni a identificare e ridurre al minimo i rischi per la privacy) e darsi una privacy policy sul whistleblowing.

La gestione del canale può essere affidata al R.P.C.T o ad un ufficio aziendale interno, autonomo e i soggetti chiamati a svolgere il ruolo di supporto al gestore devono essere:

- in possesso del requisito di autonomia e specificamente formati e competenti;
- individuati, ciascuno con i rispettivi compiti e responsabilità, nell'atto organizzativo/MOG 231;
- preventivamente formati ai fini del GDPR (privacy) e devono ricevere una nomina di autorizzato o di designato per specifiche funzioni.

Per la finalità di tutela è necessario che tutte le attività di adeguamento poste in essere rispettino severi obblighi di riservatezza, con contestuale divieto di attività ritorsive nei confronti dei segnalanti, nonché le attività di trattamento dei dati personali e di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione devono avvenire sempre nel pieno rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Occorre, altresì, preparare un'informativa privacy specifica contestuale alle informazioni sul funzionamento dei canali interni.

Analogamente anche i Responsabili della Protezione Dati, in base a quanto previsto dalla normativa, dovranno prevedere le necessarie misure tecniche ed organizzative per la tutela dei dati personali da includere ed integrare nei modelli organizzativi privacy previsti all'interno degli Enti di competenza.

5.5.1 Come presentare le segnalazioni

La segnalazione dovrà essere inoltrata tramite la piattaforma informatica "Segnalazioni di condotte illecite- Whistleblowing" (<https://amgenergia.sispiwb.it/#/>).

La preferenza per la piattaforma informatica si giustifica in virtù del fatto che, attraverso tali strumenti software, è possibile adottare stringenti misure di sicurezza e assicurare un maggiore livello di protezione dei dati personali tanto nella fase di acquisizione delle segnalazioni quanto in quella di gestione delle stesse. La piattaforma adeguatamente progettata e configurata assicura di cifrare i dati e di mantenere una interlocuzione riservata con la persona segnalante.

Qualora non venga adottata la piattaforma informatica risulta possibile utilizzare la protocollazione riservata in doppia busta: la prima busta contenente i dati identificativi della persona segnalante; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione. La segnalazione sarà poi registrata in maniera riservata, mediante un autonomo registro di protocollazione o altro strumento in uso, da parte del gestore.

Le segnalazioni possono essere rese in forma scritta (anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti informatici), in forma orale (attraverso linee telefoniche preposte o sistemi di messaggistica ad hoc) ovvero, su richiesta specifica del segnalante, attraverso incontri diretti e posti in essere entro un termine ragionevole.

In particolare, con riguardo all'acquisizione e gestione delle segnalazioni in forma scritta, ANAC segnala che: il ricorso alla posta elettronica (ordinaria o certificata) sia considerato di per sé non adeguato a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, se non accompagnato da specifiche contromisure opportunamente giustificate, quali misure di mitigazione del rischio individuate in sede di definizione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati; ciò in quanto, di regola, i sistemi informatici di gestione della posta elettronica generano, raccolgono e conservano, in modo preventivo e generalizzato, i log relativi all'invio e alla ricezione dei messaggi, sussistendo così il rischio che si possa risalire, anche indirettamente, all'identità della persona segnalante, specialmente nel caso in cui quest'ultima utilizzi la casella di posta elettronica fornita dal datore di lavoro.

E' anche possibile di inviare la segnalazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al RPCT presso la sede legale della società con l'indicazione, sulla busta, al posto del MITTENTE, Riservata Personale.

L'addetto al Protocollo, senza aprire il plico, dovrà inoltrare la raccomandata direttamente al Responsabile della Prevenzione e Corruzione (RPCT).

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, compiendo ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Le segnalazioni sono sottratte all'accesso documentale ex art.22 legge 241/1990 e artt.5 e seguenti del D. Lgs.33/2013

Ai fini dello svolgimento del procedimento il RPCT si avvarrà del personale assegnato, provvedendo preventivamente alla sua formazione in merito al funzionamento dell'applicativo deputato alla raccolta delle segnalazioni.

Anche l'Organismo di Vigilanza può essere designato come il soggetto interno autonomo e specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

Qualora l'Odv assuma il ruolo di gestore, sarà responsabile della presa in carico, istruttoria ed adempimenti del decreto Whistleblowing, assicurando flussi informativi verso le funzioni competenti per misure correttive e disciplinari. Se non risulterà gestore, invece, dovrà fornire informazioni per consentire la vigilanza "sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231". L'Odv non può accedere direttamente alla piattaforma di segnalazione (salvo sia gestore).

Anac richiede flussi informativi strutturati dal gestore verso l'Odv, con contenuti e tempistiche stabiliti nel Modello 231/procedura whistleblowing. Un Modello 231 non adeguato al whistleblowing non garantisce l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex d.lgs 231/2001, secondo il comma 2-bis dell'art. 6.

Le interlocuzioni dovranno avvenire nel pieno rispetto della riservatezza ed in conclusione, l'Odv deve:

- verificare l'adozione e l'attivazione del canale interno di segnalazione, in conformità all'art. 6, co. 2-bis, d.lgs. n. 231/2001 e, quindi, al d.lgs. n. 24/2023;
- verificare la predisposizione delle procedure interne per la ricezione e gestione delle segnalazioni whistleblowing;
- monitorare le attività formative e informative.

5.6 Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche

La segnalazione esterna, tramite ANAC, (Corte dei Conti, Procura) è ammessa ed è subordinata soltanto al fatto che l'impresa non abbia previsto:

- L'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
- Che questo, anche se obbligatorio, non è attivo o conforme;
- che "la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo";
- che "la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero possa determinare il rischio di ritorsione";
- che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Analoga soluzione viene prevista con riguardo alle divulgazioni pubbliche (stampa, canali social ecc), esse vengono subordinate, per poter beneficiare della protezione prevista dal decreto, alla condizione che il segnalante:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- che “la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse”;
- che “la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto”.

5.7 Formazione

La norma sensibilizza le amministrazioni ad avviare specifiche attività di formazione e informazione per garantire una gestione consapevole e accurata delle segnalazioni whistleblowing.

La formazione del personale è una misura volta ad implementare la conoscenza normativa e gli strumenti operativi necessari per gestire efficacemente ed in modo adeguato le segnalazioni di whistleblowing, proteggendo le persone segnalanti e, contemporaneamente, salvaguardando la stessa organizzazione.

Una formazione regolare e periodica in materia rientra tra le misure generali di prevenzione della corruzione.

Una specifica formazione, da sottoporre a periodico aggiornamento, deve essere rivolta, innanzitutto, ai soggetti addetti o coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni, con l'obiettivo di fornire loro le competenze fondamentali e necessarie per implementare e gestire efficacemente i processi di whistleblowing nonché le conoscenze sulle principali tematiche oggetto delle segnalazioni.

La formazione, comunque, dovrà coinvolgere tutto il personale dell'ente in modo da fornire un quadro chiaro ed esaustivo sulla nuova disciplina chiarendo cosa può essere segnalato e sono le tutele che l'ordinamento garantisce alla persona segnalante e dei diversi soggetti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

5.8 Privacy e riservatezza

I dati della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità non possono essere rivelati a persone diverse da quelle competenti a ricevere e trattare queste informazioni; a meno che il whistleblower non dia espressamente il suo consenso; inoltre, la documentazione riguardante ogni segnalazione deve essere conservata per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Infine, di ogni segnalazione resa oralmente (in colloqui oppure mediante linee telefoniche) va fatta una trascrizione con il consenso della persona segnalante, che deve anche poter leggere e approvare quanto trascritto.

5.9. Sanzioni

ANAC è competente anche a ricevere le segnalazioni di ritorsione e irrogare sanzioni da 10.000 euro a 50.000 euro nei seguenti casi:

- quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure adeguate per effettuare e gestire le segnalazioni.

Nello specifico, fermo restando le necessarie garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato, le segnalazioni verranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante.

Al denunciante sono inoltre garantite le forme di tutela della propria privacy previste dalla normativa. Infatti, l'identità dei dipendenti e collaboratori che segnalano episodi di Illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti devono essere adeguatamente motivati e non devono essere connessi, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. I dipendenti che segnalano episodi di fatti illeciti o violazioni devono essere tutelati dalla Società rispetto ad ogni forma di mobbing aziendale.

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare, la segnalazione può riguardare azioni e/o omissioni, commesse o tentate:

- a) penalmente rilevanti;
- b) attuate in violazione del codice etico, del modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- c) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Azienda o a terzi;
- d) suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Azienda;
- e) suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno all'ambiente;
- f) in pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Azienda.

La segnalazione non deve riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina dei rapporti di lavoro.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda, solo se lo stesso voglia indicare le proprie generalità;

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno postato in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste nel protocollo delle Misure integrative Anticorruzione al Modello Organizzativo di cui al D.lgs.n.231/2001 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

In particolare, l'ente è comunque tenuto a registrare la segnalazione e a conservare la relativa documentazione rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

ENERGIA

Scheda esemplificativa di segnalazione di condotte illecite

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. *whistleblower*)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- AMG ENERGIA SPA ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A.

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL Facoltativo	
E-MAIL Facoltativo	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	☐ UFFICIO; (indicare denominazione e indirizzo della struttura) ☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO; (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:	☐ penalmente rilevanti; ☐ attuate in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ suscettibili ad arrecare un pregiudizio patrimoniale a AMG ENERGIA SPA ☐ suscettibili ad arrecare un pregiudizio all'immagine di AMG ENERGIA SPA ☐ altro(specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1. 2. 3.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.
OGNI ALTRA INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.

LUOGO, DATA

(FIRMA)

ENERGIA

6. PRINCIPI DI CONTROLLO

Nell'ambito di ciascuna attività a rischio individuata, AMG Energia Spa. ha predisposto specifici protocolli al cui interno vengono riportate singole istruzioni operative approvati dagli uffici volte ad individuare le regole operative per la prevenzione dei reati ed i sistemi di monitoraggio presenti in azienda.

Il grado di controllo che AMG Energia Spa deciderà di attuare per ciascuna attività a rischio è in funzione, oltre che di una valutazione in termini di costi-benefici, della soglia di rischio ritenuta accettabile dal management di AMG Energia Spa per quella determinata attività.

I principi di controllo che dovranno essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla mappatura sono i seguenti:

- Garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio (es.: rapporti con la P.A.);
- Definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle attività a rischio;
- Attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità ed autorità conferito;
- Definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, provvedendo, quando richiesto, ad una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- Garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo (c.d. funzione della segregazione dei ruoli);
- Regolamentare l'attività a rischio, ad esempio tramite apposite procedure, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, flussi informativi, ecc.);
- Assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- Assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo

effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, indagini a campione, ecc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: report degli audit);

- Garantire la presenza di appositi meccanismi di reporting che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare l'attività a rischio (report scritti, relazioni, ecc.);
- Prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.).

I precetti sopra descritti devono essere rispettati, oltre che nei processi individuati come sensibili nella mappatura allegata al presente Modello, in tutti i processi aziendali.

7. ANALISI DEI RISCHI DELL'ODV

In conformità a quanto previsto dal Modello, l'OdV effettua audit periodici ai responsabili dei processi allorquando si riterrà necessario. L'audit prevede la raccolta delle informazioni relative alle attività in corso ed a quelle previste, verifica se le attività oggetto dei processi aziendali possano determinare potenziali comportamenti a rischio dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed in caso affermativo, verifica che esistano presidi e se gli stessi siano adeguati.

Il flusso informativo, dipendente dai risultati dell'Analisi dei Rischi è determinato in via generale nel presente Modello e, attraverso un'analitica elencazione, all'interno dei protocolli operativi.

L'OdV verifica, inoltre, che le procedure operative derivanti dal Modello siano conosciute e rispettate.

7.1 Reporting

L'OdV invia al CDA due relazioni annuali:

- La prima all'inizio dell'esercizio sociale, riferirà sull'attività dell'OdV durante il precedente anno, evidenziando le eventuali integrazioni al Modello che ritiene si siano rese indispensabili alla luce delle verifiche effettuate, delle variazioni organizzative o delle modifiche di legge.
- La seconda relazione, da svolgersi a metà esercizio, servirà per relazionare sull'andamento delle attività.

L'OdV deve in ogni caso riferire, a seguito di specifica richiesta, al CDA ed al Collegio Sindacale (se presente).

7.2 Segnalazioni officiose

Le segnalazioni dovranno avere forma scritta e potranno anche essere anonime.

In ogni caso l'OdV deve agire in modo da garantire la riservatezza del segnalante (fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dei soggetti accusati erroneamente o in mala fede) e da proteggerlo contro qualsiasi forma di ritorsione.

In riferimento alle segnalazioni pervenute, l'OdV valuterà le azioni da intraprendere, anche tramite contraddittorio (pur nel rispetto della già ricordata riservatezza) esplicitando per iscritto le proprie decisioni.

7.3 Segnalazioni ufficiali

Fatti salvi i flussi di informazioni previsti dal Modello di organizzazione, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le notizie relative a:

- Provvedimenti o notizie di reato provenienti da pubbliche autorità relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati-presupposto previsti dal D.lgs.231/2001;
- Richieste di assistenza legale da parte di dipendenti relativamente ad un procedimento giudiziario per i reati-presupposto previsti dal D. Lgs.231/2001;
- Rapporti interni dai quali emergano criticità rispetto all'osservanza del modello;
- I procedimenti disciplinari avviati dal dirigente o dal direttore relativi alla violazione di quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico.

Deve essere prevista la conservazione di tutti i documenti relativi all'attività dell'OdV per un periodo di almeno dieci anni e con la creazione di un protocollo dei documenti in entrata ed in uscita.



8. RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL DIFENSORE AI SENSI DELL'ART. 39 DEL D LGS. 231/01

Il presente capitolo recepisce quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. III, 22 settembre 2022, n. 35387) in relazione al caso in cui il legale rappresentante di AMG ENERGIA SPA risulti indagato e/o Imputato per il reato-presupposto dell'illecito amministrativo contestato contestualmente ad AMG ENERGIA SPA. A tal riguardo l'art. 39 prevede che l'ente venga rappresentato dal proprio rappresentante legale a condizione che questi non sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. In tal ultimo caso il rappresentante legale risulta incompatibile con la rappresentanza dell'ente con la conseguenza che anche la successiva nomina del difensore di fiducia e procuratore speciale della società diviene inefficace se attuata da parte dell'amministratore incompatibile. Si tratta quindi di un vero e proprio divieto di rappresentanza che pone una serie di problematiche, a livello aziendale, in relazione al soggetto che dovrà acquisire principalmente la rappresentanza e successivamente il potere di nomina del legale di fiducia. Tale circostanza appare maggiormente sensibile nel contesto di AMG ENERGIA SPA in quanto, essendo quest'ultima dotata di un MOGC, in caso di contestazione a carico dei soggetti apicali della Società, la stessa ha l'onere processuale, stabilito dall'art. 6 D. Lgs. 231/01, di dimostrare le eventuali condotte poste dai citati soggetti in violazione delle regole del MOGC attraverso una elusione dello stesso. Al fine di rendere idoneo ed adeguato il MOGC anche in sede processuale nel presente capitolo si prevedono ex ante diverse soluzioni tracciate dalla Giurisprudenza e che devono essere seguite senza alcuna deroga da parte di tutti gli esponenti aziendali. Dunque, in alternativa al rappresentante indagato AMG ENERGIA SPA dovrà procedere attraverso tre scelte per l'individuazione del rappresentante e della successiva nomina del legale di fiducia:

- La nomina di un nuovo legale rappresentante in sostituzione del primo, che potrà avvenire a seguito di dimissione di quest'ultimo o della revoca da parte dell'assemblea dei soci.
- La designazione da parte dell'assemblea dei soci di un rappresentante ad hoc limitatamente alla gestione dello specifico procedimento penale.
- La nomina da parte dell'assemblea dei soci di un secondo amministratore con poteri disgiunti o anche di un amministratore delegato che possa affiancare quello indagato/incompatibile per compiere validamente gli atti necessari.

In ogni caso sarebbe anche auspicabile una delega aziendale specifica in favore di un soggetto diverso dal legale rappresentante in caso di incompatibilità, da prevedersi all'interno del sistema di deleghe societarie. Tuttavia, in tutti gli atti precedentemente citati la nomina dovrà distinguere il potere di rappresentanza in giudizio dell'ente rispetto al diverso e consequenziale potere di nomina del difensore di fiducia, con la conseguenza che la decisione societaria dovrà in primis stabilire la persona cui va attribuita la rappresentanza in giudizio dell'ente e, poi, il conferimento

del potere di nomina del legale in difesa dell'ente che potrà essere scelto discrezionalmente dal nuovo rappresentante purché in una persona fisica diversa dal legale individuato dal rappresentante indagato. Infine, l'eventuale violazione dell'art. 39 D. Lgs. 231/01 comporta l'inefficacia degli atti compiuti dalla difesa con conseguenziale invalidità delle attività compiute in difesa dell'ente. A tal riguardo in caso di avviso di garanzia o di conoscenza di un procedimento penale a proprio carico il legale rappresentante dovrà informare il DG e l'assemblea dei soci.



9. METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

9.1 Criteri per la rilevazione del rischio

La valutazione dei rischi è stata elaborata definendo preliminarmente un criterio specifico, di seguito esposto, in modo da realizzare una procedura di lavoro utilizzabile da AMG ENERGIA SPA, dall'Organismo di Vigilanza e da tutte le altre funzioni aziendali per l'individuazione dei rischi previsti dal DLgs. 231/2001.

Il criterio procedurale prevede astrattamente l'identificazione del rischio, inteso come proprietà intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale risolto in uno dei reati ascrivibili dal sistema. La previsione della probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno permette di definire i rischi presenti in azienda.

Il processo viene di seguito schematizzato:



9.2 Mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi è un'attività prevista dall'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto, il quale dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". L'individuazione di tali ambiti implica una valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificarne l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la commissione.

Di tale analisi si tiene conto nell'Allegato 1 "Matrici di Mappatura dei reati e delle attività sensibili" che individua le attività sensibili, le responsabilità e la tipologia di illecito previsto dal D.lgs. 231/2001.

È importante sottolineare che è stata effettuata per tutte le attività “sensibili l’analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato”, che prevedono processi in cui siano coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell’esercizio delle attività stesse. Con riferimento all’individuazione delle attività sensibili, va rilevato che:

- Pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata, la AMG ENERGIA SPA può essere ritenuto responsabile ex art. 26 D.Lgs. 231/2001 anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell’art. 56 c.p. In questo caso, infatti, è prevista solo un’attenuazione di pena a favore della AMG ENERGIA SPA ovvero l’esonero della responsabilità qualora l’ente volontariamente effettui delle azioni tese ad evitare la commissione del reato.
- All’interno della mappa vi siano potenziali reati che possano concorrere all’accadimento di un unico evento criminoso: per motivi prudenziali, sono state prese in considerazione anche quelle attività astrattamente riferibili a due o più norme incriminatrici previste dall’ordinamento penale.
- Il grado di responsabilità del soggetto rispetto al reato che si consuma. Si precisa che sono state indicate le responsabilità dirette e indirette.

La mappatura delle aree a rischio costituisce il presupposto fondamentale del presente Modello determinandone l’ambito di efficacia e di operatività di tutti i suoi elementi costitutivi.

9.3 Metodologia di valutazione

Alla mappatura segue la valutazione dell’impatto/probabilità di ciascuna fattispecie di reato. L’approccio adottato nella presente metodologia integra aspetti qualitativi (che basano, cioè, la loro efficacia sostanzialmente su un processo di valutazione soggettivo pur essendo lo stesso effettuato secondo dei criteri oggettivi e definiti preliminarmente) con aspetti quantitativi in modo da poter rendere il più possibile la valutazione indipendente, oggettiva, misurabile e ripetibile.

La metodologia utilizzata è stata suddivisa in più fasi:

- Individuazione delle attività sensibili attraverso la mappatura descritta in precedenza;
- Individuazione delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività “a rischio reato”;
- Specificazione delle fattispecie di reato astrattamente ipotizzate con individuazione delle possibili situazioni che possono comportare la commissione di un reato da parte dei soggetti coinvolti nelle attività a rischio reato;
- Studio della situazione iniziale della AMG ENERGIA SPA attraverso delle interviste dirette con tutto il personale coinvolto nelle aree sottoposte a reato;

- Valutazione del Rischio/esposizione per ognuno dei reati e per ognuna delle figure coinvolte secondo la metodologia indicata successivamente tenendo conto della correlazione Attività/rischio-reato;
- Individuazione delle azioni di controllo a riduzione del rischio adottate dall'organizzazione per monitorare le situazioni "sensibili";
- Valutazione del rischio in seguito alle azioni di controllo e verifica che tutti i rischi aziendali sono stati riportati sotto un livello di "accettabilità" preliminarmente definito e descritto di seguito. In caso di presenza di rischi non accettabili si deve ricorrere a piani di adeguamento tali da ridurre il rischio residuo e riportarlo ad "accettabile".

È evidente come la metodologia utilizzata abbia distinto i rischi presenti in azienda in **rischio assoluto, rischio attuale e rischio residuo**:

- **Il rischio assoluto** è quello che esiste di per sé effettuando una certa attività, senza tener conto del fatto che possono esistere strumenti e protocolli di prevenzione o regolamentazione all'interno della AMG ENERGIA SPA tali da attenuare lo stesso. Il rischio assoluto risulta determinato direttamente dalla forza delle sanzioni pecuniarie e di interdizione applicabili all'azienda in caso di accadimento di un evento criminoso previsto dal D.Lgs 231/2001 correlato alla probabilità di reato intesa come il grado di vantaggio che l'azienda trae in seguito all'eventuale commissione del reato;
- **Il rischio attuale** è, invece, il rischio presente in azienda al momento dell'analisi dei rischi calcolato attraverso la correlazione del rischio assoluto con l'attuale esposizione al reato (intesa come la possibilità di commissione del reato rispetto al livello di controlli preventivi già attuati all'interno dell'Organizzazione);
- **Il rischio residuo** è, invece, il rischio, che risulta dalla riduzione del rischio attuale attraverso l'applicazione degli strumenti di prevenzione e controllo adottati dall'Organizzazione in seguito alla valutazione dei rischi.

Il metodo prevede le seguenti fasi di analisi:

1. Identificazione delle attività a rischio reato/identificazione delle attività riferibili al vertice aziendale e calcolo della magnitudo dei singoli reati sulla base delle sanzioni pecuniarie e amministrative;
2. Individuazione delle modalità di commissione dei reati e delle responsabilità in azienda;
3. Valutazione dell'evento probabilistico determinato dal vantaggio scaturente dal potenziale reato e dal grado di difficoltà di configurare un reato presupposto come reato che arreca un vantaggio all'Organizzazione;
4. Calcolo del Rischio assoluto inteso come la correlazione delle sanzioni con il vantaggio;

5. Calcolo dell'esposizione del soggetto alla possibile commissione del reato secondo tre criteri di giudizio:
 - a) Presenza di procedure e norme di comportamento etico che siano preventivi rispetto alla commissione del reato;
 - b) Tracciabilità delle attività collegate ai reati e presenza di un sistema informativo in azienda;
 - c) Controlli automatici e manuali presenti in azienda ed audit sulle attività.
6. Combinazione del rischio assoluto con l'attuale esposizione per ogni singola fattispecie di reato con individuazione di un rating di rischio attuale;
7. Indicazione dei controlli e dei protocolli da adottare dall'azienda in prevenzione dei singoli reati a riduzione del rischio attuale;
8. Rating del rischio residuo per valutare l'accettabilità o meno dello stesso;
9. Individuazione di azioni correttive tali da ridurre i rischi non accettabili sotto la soglia di accettabilità.

9.4 Valutazione del rischio

Il rischio è definito come il prodotto scalare tra il valore atteso dei danni causati dal reato presupposto in termini di sanzioni irrogate alla AMG ENERGIA SPA e la probabilità che tale evento si realizzi. In particolare, nel nostro sistema il rischio è calcolato con la seguente formula:

$$R = M \times P$$

Dove:

R è il rischio associato al reato presupposto

M è la Magnitudo che esprime l'entità del danno atteso che si verrebbe a produrre nel caso in cui accade un reato presupposto in termini di eventuali sanzioni pecuniarie, interdittive

P: è intesa la probabilità di accadimento del rischio. In un primo momento nella valutazione del rischio assoluto è inteso come il grado di vantaggio per la banca (condizione necessaria per l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 in azienda). In un secondo momento è inteso come l'indice di esposizione al singolo reato. Tale valore è calcolato sulla base del livello della prevenzione presente al momento dell'Analisi dei Rischi.

9.5 Determinazione della magnitudo

La magnitudo è stata calcolata determinando il peso che l'eventuale evento criminoso con eventuale responsabilità amministrativa può avere in termini sanzionatori sull'Organizzazione. La Magnitudo va calcolata come l'impatto generato da un evento inatteso sul soggetto che effettua l'analisi dei rischi in termini di valore economico (sanzione pecuniaria) e organizzativo (interdizioni).

Il valore delle sanzioni pecuniarie ed interdittive rappresenterà uno degli elementi di valutazione del rischio assoluto.

Prima di iniziare a descrivere in che modo si calcola il rischio assoluto ed in particolare come si associa un valore numerico alle sanzioni pecuniarie e/o interdittive va precisato che tutti i reati sono

stati associati ad Aree di Reato individuabili con le Categorie previste dallo stesso D.lgs. 231/2001 agli artt. 24-26.

Per valutare gli impatti dei reati si è utilizzato un criterio di proporzionalità oggettivo che valuta come più gravi quei reati che il legislatore punisce con pene più pesanti. In definitiva nella valutazione di impatto si è adottato come elemento discriminante la misura della gravità della pena che è possibile comminare ad ogni singolo reato.

L'impatto della sanzione pecuniaria viene calcolato sulla base delle quote, variabili da un minimo di 130 ad un massimo di 1000, assegnate dal Dlgs 231/2001 alla fattispecie di reato.

Il Valore da attribuire all'impatto della sanzione pecuniaria quindi potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4:

SANZIONE PECUNIARIA			
Valore Minimo	130	Valore Massimo	1000
Valore Incrementale	218		
Quota Minima	Quota Massima	Giudizio	Valore
130	347	Bassa	1
348	565	Media	2
566	783	Alta	3
784	1000	Altissima	4

L'impatto della sanzione interdittiva viene calcolato sulla base della possibilità delle sanzioni interdittive che possono essere associate ad ogni reato anche in modo combinato tra di loro. Le sanzioni possibili applicabili sull'Organizzazioni sono di cinque tipi:

SANZIONI INTERDITTIVE	
E	Divieto di pubblicizzare beni o servizi
D	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
C	Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio
B	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito

SANZIONI INTERDITTIVE	
A	Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, comma 3

Vediamo ora le possibili sanzioni previste nel modello e il valore dell'impatto della sanzione che, come per la sanzione pecuniaria, potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4:

Possibili Sanzioni Interdittive	Giudizio	Valore
Nessuna	Nessuna	1
CDE	Media	2
BCDE	Grave	3
BE	Grave	3
ABCDE	Gravissima	4
ABE	Gravissima	4
ABCD	Gravissima	4

Ecco ora il dettaglio di tutti i reati con le sanzioni previste dal Dlgs 231/2001 rapportato al valore attribuibile alle stesse sulla base dei valori sopra espressi:

AREA REATO "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 24 D.Lgs. n.231/2001	Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 353 del codice penale (Turbata libertà degli incati)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 353 bis del codice penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 640 comma 2, n. 1 del codice penale (Truffa)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)	500	CDE	2	Media	2	Media
	Articolo 356 (Frode nelle pubbliche forniture)	500	CDE	2	Media	2	Media

AREA REATO "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"							
	Articolo 2 Legge 898 del 1986 (Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)	500	CDE	2	Media	2	Media

AREA REATO "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 24 bis D.Lgs. n.231/2001	Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 635-quater. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 635 quater 1 c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	400	BE	2	Media	3	Grave
	Art. 635-quinquies. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).	400	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 491 - Bis c.p. Documenti informatici	400	CDE	2	Media	2	Media
	Art. 615-ter - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art.615-quater. - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).	400	BE	2	Media	3	Grave
	Art. 617-quater – (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 617-quinquies – (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	700	ABE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 629 comma 3 c.p. (Estorsione)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti di Criminalità Organizzata"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 24 ter D.Lgs. n.231/2001	Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere) (tranne il VI comma)	800	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art.416 ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art.630 codice penale (sequestro a scopo di rapina o estorsione)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 416 comma VI del codice penale (Associazione per delinquere)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 74 del Testo unico sulla droga (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 407 comma 2 lett. a) codice di procedura penale (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da Guerra o tipo guerra o parti di esse)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Art. 314 c.p. Peculato (qualora il fatto offenda interessi finanziari UE)	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (qualora il fatto offenda interessi finanziari UE)	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 cp "Corruzione, Istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 cp "Corruzione per Atti contrari al dovere d'ufficio, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"	600	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Artt. 319 c.p. "Corruzione per Atti contrari al dovere d'ufficio" 319 bis "Circostanze Aggravanti"	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Artt 317 "Concussione", "Corruzione per atti contrari al dovere d'Ufficio " quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, "Corruzione in atti giudiziari se da tale evento è derivata un'ingiusta reclusione altrui" (319-ter, comma 2),"Induzione indebita a dare o promettere utilità" (319-quater)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 346-bis "Traffico di Influenze Illecite"	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna

AREA REATO "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 bis D.Lgs. n.231/2001	Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 454 del codice penale (Alterazione di monete)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	400	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) in rel. art. 453 c.p.	533	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) in rel. art. 455 c.p.	267	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati) in rel. art. 457 c.p.	133	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima
	Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 461 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima

AREA REATO "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Art. 464 c 2 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 464 c 1 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	300	Nessuno	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 473 del codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 474 del codice penale (Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti contro l'industria e il commercio"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 bis 1 D.Lgs. n.231/2001	Art. 513 del codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 513 bis del codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 514 del codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 515 del codice penale (Frodi nell'esercizio del commercio)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 516 del codice penale (Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 517 ter del codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 517 quater del codice penale (Contraffazione di indicazione geografiche)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna

AREA REATO "Reati societari"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali)	400	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2621-bis del codice civile (False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità)	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)	600	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna

AREA REATO "Reati societari"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	260	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	660	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 2629 bis del codice civile (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna
	Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale)	360	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 2633 del codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	660	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea)	660	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio)	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna
	Art. 2635 del Codice Civile (Delitto di corruzione tra privati)	600	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 2635 bis del Codice Civile (Istigazione alla corruzione tra privati)	400	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)	400	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna

AREA REATO "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" e "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 quater e quater-1 D.Lgs. n.231/2001	Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Artt. 270 bis. 1, 270-ter, 270-quarter, 270-quarter.1, 270-quinquies, 270-quinquies 1, 270-quinquies .2, art. 270-sexies, 280, 280-bis, 280-ter, 289-bis, 302 (Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 583-bis. del codice penale - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile)	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima

AREA REATO "Delitti contro la personalità individuale"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 quinquies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 600, 601 e 602 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "Tratta di Persone", "Acquisto o alienazione di schiavi"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 603 bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	1000	ABDCE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Abuso di Mercato"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sazione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- sexies D.Lgs. n.231/2001	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna

AREA REATO "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- septies D.Lgs. n.231/2001	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art.590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose)	250	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima

AREA REATO "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- octies D.Lgs. n.231/2001	Art. 648 c.p., "Ricettazione"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 648-bis "Riciclaggio di denaro o utilità di provenienza illecita"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 648 ter-c.p. "Impiego di denaro o utilità di provenienza illecita"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"							
Riferimento o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
	Art. 648-ter.1 C.p.- "Autoriciclaggio"	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

AREA REATO " Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti "							
Riferimento o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- Octies.1 D.Lgs. n.231/2001	Art. 493-ter c.p (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 493-quater c.p (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art.640-ter (Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio avente ad oggetto strumenti di pagamento diverso dai contanti, pena della reclusione inferiore a 10 anni.	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Altri delitti contro la fede pubblica, il patrimonio avente ad oggetto strumenti di pagamento diverso dai contanti, pena della reclusione superiore a 10 anni	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 512 bis (Trasferimento di valori)	600	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima

AREA REATO " Violazione di misure restrittive dell'UE"							
Riferimento o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- Octies.2 D.Lgs. n.231/2001	Art. 275-bis c.p.Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea	1% al 5%	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 275-ter c.p.Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva UE	0,5% al 1%	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività	1% al 5%	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 275-quinquies c.p. – Violazione colposa delle misure restrittive UE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Art. 275-sexies c.p.Circostanze aggravanti	/	/	/	/	/	/
	Art. 275-septies c.p. Circostanze attenuanti	/	/	/	/	/	/

AREA REATO "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- novies D.Lgs. n.231/2001	Art. 171 comma 1 lett. a)-bis e co.3 (Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi), Art. 171 -bis (Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi),	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 171 Ter Violazione dei Diritti d'Autore di opere d'arte o affini, Att. 171- septies, Art. 171-octies L. 633/41. Violazione dei diritti di autore in merito a apparati alla decodificazione di trasmissioni						

Area "Reati Transnazionali"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
Legge 146/2006	Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 291 quater D.P.R. n. 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 74 del D.P.R. 309/90. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Articolo 12 c. 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.lgs. 286/98 e successive modifiche (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 11 D.l. 105/2019: Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica	400	Nessuna	2	Media	1	Nessuna

AREA REATO "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- decies D.Lgs. n.231/2001	Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna

AREA "Reati in materia di tutela ambientale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25- undecies D.Lgs. n.231/2001	Art. 452 bis (Inquinamento Ambientale)	600	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 452 quater (Disastro Ambientale)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 452 quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Art. 452 septies c.p. (Impedito controllo)	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art.452 octies (Delitti associative aggravati)	1000	Nessuna	4	Altissima	1	Nessuna
	Art. 452 sexies (Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)	600	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Art. 452 terdecies c.p.(Omessa bonifica)	800	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 452 quaterdecies comma 1 c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	600	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 452 quaterdecies comma 2 c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	750	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 452 quaterdecies comma 3 c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 137 per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 Dlgs 152/06 - Scarico acque reflue industriali non autorizzati	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 137 per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11 Dlgs 152/06 - Scarico di acque reflue industriali superamento dei limiti	300	ABCDE	1	Bassa	1	Nessuna
	Articolo 255 bis dlgs. 152/06 (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)	450	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Articolo 255 ter comma 1 Dlgs 152/06 (Abbandono di rifiuti pericolosi)	550	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
	Articolo 255 ter comma 2 Dlgs 152/06 (Abbandono di rifiuti pericolosi)	650	Nessuna	3	Alta	1	Nessuna
	Articolo 256 per la violazione del comma 1, primo periodo Dlgs 152/06 - Gestione rifiuti non autorizzati non pericolosi	450	ABCDE	2	Media	1	Nessuna
	Articolo 256 per la violazione dei commi 1, secondo periodo, 3, primo periodo, Dlgs 152/06 - Gestione rifiuti non autorizzati pericolosi	600	ABCDE	1	Bassa	1	Nessuna

Articolo 256 per la violazione del comma 3, secondo periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	750	ABCDE	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 256 per la violazione dei commi 1bis , secondo periodo, e 3 bis secondo periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	1200	ABCDE	4	Altissima	4	Altissima
Articolo 256 per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	250	ABCDE	1	Bassa	4	Altissima
Articolo 256bis per la violazione del comma 1, primo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifiuti	450	ABCDE	2	Media	4	Altissima
Articolo 256bis per la violazione del comma 1, secondo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifiuti	600	ABCDE	3	Alta	4	Altissima
Articolo 256bis per la violazione del comma 3 bis, primo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifiuti	800	ABCDE	3	Alta	4	Altissima
Articolo 256bis per la violazione del comma 3 bis, secondo periodo Dlgs. 152/06 Combustione illecita di rifiuti	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Altissima
Articolo 257 del comma 1 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuoli e acque	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 257 del comma 2 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuoli e acque provocato da sostanze pericolose	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 258 del comma 4 Dlgs 152/06 - Tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari (rifiuti)	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 259 del comma 1 Dlgs 152/06 - Traffico illecito di rifiuti	450	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Art. 259 ter Dlgs 152/06- Delitti colposi in materia di rifiuti		Nessuna			1	Nessuna
Articolo 452 quaterdecies del c.p.- Attività organizzata per il traffico di rifiuti (comma 1)	500	A	2	Media	1	Gravissima
Articolo 452 quaterdecies del c.p.- Attività organizzata per il traffico di rifiuti (comma 2)	800	A	4	Altissima	1	Gravissima
Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - c. 6 e 7 II e III periodo e 8 I periodo - Caratterizzazione del rifiuto falsa, trasporto senza caratterizzazione, trasportatore senza scheda cartacea Sistri per rifiuti non pericolosi	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - c. 8 II periodo- Trasportatore senza scheda cartacea sistri per rifiuti pericolosi	300	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 279 comma 5- Superamento dei limiti Emissioni atmosfera	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione degli articoli 1, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4 - Commercializzazione di specie animale	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione dell'articolo 1, comma 2- Commercializzazione di specie animale	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 3-bis, c. 1, della legge n. 150 del 1992 in caso di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione- Commercializzazione di specie animale senza licenza	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione- Commercializzazione di specie animale senza licenza	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione (commercializzazione di specie animale senza licenza)	300	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione (commercializzazione di specie animale senza licenza)	500	Nessuna	2	Media	1	Nessuna
Articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549-Produzioni di prodotti che contengono sostanze lesive dell'Ozono	250	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
Decreto legislativo 6/11/2007, n. 202, per il reato di cui all'articolo 9, comma 1- Inquinamento delle Navi	250	ABCDE	1	Bassa	4	Gravi
Decreto legislativo 6/11/2007 n.202, per i reati di cui agli articoli 8 co.1 e 9 co.2 Inquinamento delle Navi	250	ABCDE	1	Bassa	4	Gravi
Decreto legislativo 6/11/2007 n.202, per il reato di cui all'art. 8 co.2 Inquinamento dalle navi	300	ABCDE	1	Bassa	4	Gravi

Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"							
Riferiment o D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 Duodecies D.lgs 231/2001	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	200	Nessuna	1	Bassa	1	Nessuna
	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	200	ABCDE	1	Bassa	4	Gravissima

Area "Razzismo e Xenofobia"

Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun. "	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 terdecies D.lgs 231/2001	Art. 604.bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)	800	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

Area "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"

riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Massima Sanz. Pecuniaria in quote	Sanz. Interdittiva	Valore Sanz. Pecuniaria	Giudizio Sanzione	Valore Sanzione Interdittiva	Giudizio Sanzione Interdittiva
ART. 25 quaterdecies D.lgs 231/2001	Articolo 1 Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 Frode in competizioni sportive	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Articolo 4 Legge 13 Dicembre 1989, n. 401 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima

Area "Reati Tributari"

Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Massima Sanz. Pecuniaria in quote	Sanz. Interdittiva	Valore Sanz. Pecuniaria	Giudizio Sanzione	Valore Sanzione Interdittiva	Giudizio Sanzione Interdittiva
Art. 25 quinquesdecies D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019	Art. 2 comma 1 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	500	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 2 comma 2-bis D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)	500	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 4 D.Lgs. 74/2000 (Dichiarazione infedele, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)	300	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 5 D.Lgs. 74/200 (Omessa dichiarazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)	500	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 10 quater D.Lgs. 74/2000 (Indebita compensazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)	400	CDE	2	Media	2	Lieve
	Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)	400	CDE	2	Media	2	Lieve

Area "Contrabbando"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
Art. 25 sexiesdecies D.Lgs. n. 231/2001	Articolo 291-299 del DPR n. 43/1973 (TITOLO VII VIOLAZIONI DOGANALI Capo I CONTRABBANDO)	200	CDE	1	Bassa	2	Lieve
	Articolo 291-299 del DPR n. 43/1973 (TITOLO VII VIOLAZIONI DOGANALI Capo I CONTRABBANDO) quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro	400	CDE	2	Media	2	Lieve

Area "Delitti contro il patrimonio culturale"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore Pecun."	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
Art. 25 septiesdecies D.Lgs. n. 231/2001	Art.518-bis c.p (Furto di beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 518-ter c.p (Appropriazione indebita di beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art. 518-quater c.p (Ricettazione di beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art-518-octies c.p (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)	900	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art.518-novies c.p (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali)	400	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 518-undecies (Uscita o esportazione di beni culturali)	500	ABCDE	2	Media	4	Gravissima
	Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima
	Art. 518-quaterdecies c.p (Contraffazione di opere d'arte)	700	ABCDE	3	Alta	4	Gravissima

Area "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"							
Riferimento D.Lgs 231/2001	Reato	Sanzione Pecun.	Sanz. Interd.	Valore "Pecun. "	Giudizio "Pecun."	Valore "Interd."	Giudizio "Interd."
ART. 25 duodevices D.lgs 231/2001	Art. 518-sexies c.p (Riciclaggio di beni culturali)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima
	Art.518-terdecies c.p (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)	1000	ABCDE	4	Altissima	4	Gravissima

9.6 Determinazione del rischio assoluto

Il Rischio assoluto va calcolato come la correlazione tra la magnitudo (che assume i valori indicati in precedenza per ogni singolo reato presupposto) e la probabilità legata al vantaggio aziendale.

L'indicatore del vantaggio è l'ultima valutazione da effettuare per il calcolo del Rischio assoluto.

L'indice di vantaggio può assumere i valori tra 0 e 4 sulla base dei criteri stabiliti nella tabella sottostante:

Valore	Livello di rischio	Criteri
0	Nullo	L'Organizzazione non può trarre alcun vantaggio dal reato effettuato dal personale aziendale o è comunque è impossibile che il reato possa accadere all'interno dell'Organizzazione. Il mancato vantaggio di fatto rende nullo il rischio ai fini della responsabilità amministrativa dell'Organizzazione.
1	Basso	L'esposizione al rischio in termini di possibilità che il personale possa commettere il reato è estremamente limitata e difficile. Inoltre, i vantaggi per l'Organizzazione sono difficilmente configurabili
2	Medio	L'esposizione al rischio è presente in più attività aziendali. Il vantaggio per l'Organizzazione è configurabile in modo indiretto ma comunque possibile
3	Alto	Il vantaggio è reso alto dal fatto che il dipendente ha la possibilità concreta di compiere un'azione dolosa che sia riconducibile ad uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 con un vantaggio direttamente correlato al reato.
4	Molto alto	Il vantaggio è reso alto dal fatto che il dipendente ha la possibilità concreta di compiere un'azione dolosa che sia riconducibile ad uno dei reati previsti dal Dlgs 231/2001 e il dipendente stesso può trarre un vantaggio personale che aumenta il fattore di esposizione al rischio.

Il valore del Rischio Assoluto, quindi, potrà assumere un valore compreso tra 1 e 4 con i seguenti livelli di valutazione:

Media tra i valori di Sanzioni Pecuniarie, Interdittive e vantaggio	Valore massimo associato ad uno dei possibili impatti	Giudizio RASSOLUTO	Valore RASSOLUTO
$1 \leq \text{Media} < 2$	Nessun valore su Sanzioni Pecuniarie, Sanzioni Interdittive e Vantaggio deve avere raggiunto il livello di 3	Lieve	1
$2 \leq \text{Media} < 2,5$	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di impatto su Sanzioni Pecuniarie, Sanzioni Interdittive e Vantaggio ha raggiunto il livello di 3	Medio	2
$2,5 \leq \text{Media} < 3,5$	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di impatto su Sanzioni Pecuniarie, Sanzioni Interdittive e Vantaggio ha raggiunto il livello di 4	Grave	3

Media $\geq 3,5$	Anche con un valore inferiore se però almeno due valutazioni di impatto su Sanzioni Pecuniarie, Sanzioni Interdittive e Vantaggio hanno raggiunto il livello di 4	Molto Grave	4
------------------------------------	---	--------------------	----------

9.7 Determinazione dell'esposizione

Una volta calcolato il valore del Rischio Assoluto secondo la tabella soprastante (in scala 1-4), questo valore va messo in correlazione con l'esposizione dell'Ente al reato per valutare l'attuale livello delle misure di prevenzione già messe in atto dall'azienda al momento della valutazione ed in modo da poter determinare il valore del rischio attuale. Tale esposizione viene stabilita attraverso una rilevazione quantitativa che indichi in modo quanto più oggettivo e indipendente l'esposizione dell'Ente al reato al momento della valutazione.

La valutazione dell'esposizione, quindi, è determinata dall'attuale livello di misure preventive e controlli messi in atto dall'Organizzazione al momento dell'analisi, identificando eventuali carenze delle misure adottate o assenze di misure che espongono l'Ente maggiormente al rischio reato.

L'esposizione al reato è valutata secondo tre possibili aspetti:

- I. Presenza di procedure e norme di comportamento etico che siano preventivi rispetto alla commissione del reato;
- II. Tracciabilità delle attività collegate ai reati e presenza di un sistema informativo in azienda;
- III. Controlli automatici e manuali presenti in azienda ed audit sulle attività;

Per ogni possibile aspetto deve essere assegnato un giudizio sulla vulnerabilità dell'Organizzazione rispetto al possibile accadimento del reato. La valutazione viene effettuata utilizzando la seguente matrice:

Esposizione	Valore	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e Sistema Informativo	Controlli ed Audit
Esposizione molto bassa	1	Misura già presente e copre tutti i rischi		
Esposizione bassa	2	Misura adottata e solo con piccole problematiche		
Esposizione Alta	3	Misura adottata solo parzialmente e non efficace		
Esposizione Molto alta	4	Ad oggi nessuna misura adottata		

Il valore E della Esposizione, quindi, potrà assumere i seguenti valori:

Media (Procedure e codice etico; tracciabilità e sistema informativo; Controlli ed Audit)	Valore massimo associato ad uno dei possibili impatti	Giudizio Esposizione	Valore E
$1 \leq \text{Media} < 2$	Nessun livello di prevenzione deve avere raggiunto il livello di 3	Bassissima esposizione	E1
$2 \leq \text{Media} < 2,5$	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di esposizione ha raggiunto il livello di 3	Media Esposizione	E2
$2,5 \leq \text{Media} < 3,5$	Anche con un valore inferiore se però almeno una valutazione di esposizione ha raggiunto il livello di 4 o due valutazioni hanno raggiunto il livello di 3	Alta Esposizione	E3
$\text{Media} \geq 3,5$	Anche con un valore inferiore se però almeno due valutazioni di esposizione hanno raggiunto il livello di 4 e una il valore di 3	Altissima esposizione	E4

9.8 Determinazione del rischio attuale

Sulla base dei valori determinati con la Magnitudo e l'Esposizione è possibile determinare il Valore di Rischio Attuale che scaturisce dalla seguente tabella/matrice che mette in relazione il valore del rischio assoluto con l'attuale esposizione dell'Ente al rischio reato, determinata sulla base delle misure preventive già messe in atto dall'Organizzazione per prevenire il reato.

RISCHIO ATTUALE	RASSOLUTO Lieve	RASSOLUTO Medio	RASSOLUTO Grave	RASSOLUTO Molto grave
E1 Esposizione Molto bassa	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio
E2 Esposizione Bassa	Molto Basso	Basso	Medio	Medio
E3 Esposizione Alta	Medio	Alto	Alto	Molto alto
E4 Esposizione Molto alta	Alto	Alto	Molto alto	Molto Alto

9.9 Mitigazione del rischio e valutazione del rischio residuo

Sulla base dell'indice di rischio attuale l'azienda adotta le seguenti misure di riduzione del rischio:

Categoria di rischio attuale	Valutazione tollerabilità	Azioni da effettuare
Molto basso	Rischio Accettabile	Rischio basso e con possibilità minime per l'azienda. Non è necessario implementare altre misure di prevenzione perché il rischio è già ben presidiato
Basso	Rischio accettabile con regole realmente efficaci	Rischio basso e con possibilità minime per l'azienda. Non è necessario implementare altre misure di prevenzione perché il rischio è già ben presidiato se non con l'adozione di regole realmente applicate all'interno dell'Organizzazione
Medio	Rischio Accettabile ma da ridurre al minimo con l'adozione di regole	Rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del rischio al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente tollerabile. Implementare se non già presente un Protocollo consigliato per ridurre al minimo
Alto	Rischio non accettabile. L'attività può continuare solo con un presidio costante sulle attività oggetto del rischio	Rischio su cui è obbligatorio applicare misure per la riduzione del rischio al fine di ridurlo al livello di accettabilità in modo immediato. Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi che presidiano le attività esposte
Molto Alto	Rischio non accettabile. Attività non controllate	Rischio su cui è obbligatorio applicare misure per la riduzione del rischio al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente tollerabile. Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi che presidiano le attività esposte, adottare sistemi comportamentali e prevedere deleghe di funzioni precise

Infatti, in seguito all'Analisi dei rischi effettuati per ciascuna attività a rischio la AMG ENERGIA SPA al fine di presidiare il rischio in modo efficace potrà attuare i controlli individuati dalle Linee Guida ABI, che prevedono:

- Implementazione di protocolli operativi rigidi e formalizzati
- Adozione di norme comportamentali ad hoc nel Codice etico
- Tracciabilità e verificabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali
- Sistemi informativi
- Formazione e addestramento delle risorse umane Controlli di linea automatici o manuali
- Attività di monitoraggio svolte da organi indipendenti o terzi

Ottenuto l'elenco dei controlli in essere, si deve effettuare una loro valutazione in termini quali quantitativi. Per effettuare la valutazione qualitativa è possibile rifarsi alla classificazione dei controlli tipica dell'Internal Auditing secondo cui essi sono suddivisi per tipologie.

I controlli possono infatti essere effettuati regolarmente durante lo svolgimento dell'attività o a conclusione di essa da personale normalmente coinvolto nel processo (controlli di 1° livello)

oppure effettuati da funzioni esterne all'area controllata (controlli di 2° livello). I controlli possono inoltre essere effettuati in maniera automatica, attraverso strumenti elettronici quali quelli offerti dal sistema informativo aziendale, o manuale da parte di un dipendente. Possono inoltre essere preventivi rispetto al compiersi dell'attività oppure a consuntivo successivamente al suo verificarsi. E' importante ricordare che il livello di accettabilità del rischio ai sensi del d.lgs. 231/01 deriva infatti dalla condizione di non eludibilità (se non in modo fraudolento) dei controlli in essere da parte del dipendente che commette reato.

L'intera analisi, realizzata per ciascuno dei soggetti apicali, individuati nella "Matrice di mappatura dei reati e delle attività sensibili" (Allegato 1), è riportata nella "Analisi dei Rischi" (Allegato 2). La sintesi delle attività collegate ai reati presupposto è riportata nei protocolli di parte speciale.

9.10 Aggiornamento dell'analisi del rischio

Il Dlgs 231/01 evidenzia in modo netto la necessità di dare efficacia e effettività agli strumenti di prevenzione di commissione reati.

L'analisi del rischio deve essere pertanto considerata un'attività dinamica che prevede almeno un aggiornamento periodico in modo da mettere l'OdV e in generale l'azienda in grado di avere sempre presente gli elementi di rischiosità della propria gestione.

Si tratta quindi di ripetere l'intero ciclo di analisi su tutte le attività aziendali aggiungendo se necessario le modifiche legislative intervenute dall'ultimo aggiornamento (es. nuovi reati, nuove modalità di gestione dei rischi, etc) e le modifiche ai processi derivanti dagli interventi organizzativi effettuati e dall'evoluzione dell'azienda.

In definitiva si dovrà ricalcolare il profilo di rischio applicando il modello e individuando quindi il livello di rischio attuale in itinere tenendo conto dell'implementazione delle misure di prevenzione da parte dell'Ente.

In questo processo di aggiornamento non ha importanza il confronto complessivo fra il profilo di rischio attuale e il precedente in quanto le due situazioni si riferiscono a contesti organizzativi e legislativi fra loro non necessariamente confrontabili.

Pertanto, le azioni di miglioramento o correttive saranno definite non tanto sulla base di un differenziale fra profili di rischio diversi ma sulle evidenze mostrate dall'analisi di rischio aggiornata. Inoltre, è evidente che una attenzione particolare dovrà essere posta a quelle attività che per una serie di motivi cessano di essere non applicabili entrando così nella valutazione di rischio.

Ogni qual volta incorrano modifiche sostanziali nella struttura organizzativa di AMG ENERGIA SPA (es.: costituzione/modifica di unità organizzative; avvio/modifica di attività), devono essere comunicate all'OdV tramite i verbali del CDA.